

DOCUMENTI ALLEGATI

DOC 1	DPGR n. 7/2022
DOC 2	DPGR n. 70/2024
DOC 3	L.r. n. 16/2024
DOC 4	D.G.R. n. 431/2024
DOC 5	Nota regionale 298595/2023
DOC 6	Nota CoRAP n. 1858/2023
DOC 7	Nota regionale Dipartimento Sviluppo Economico n. 340740/2023
DOC 8	Verbali Tavolo Interdipartimentale 17 e 20 luglio 2023
DOC 9	APQ – I.I.P. Governo della Repubblica e Regione Calabria
DOC 10	APQ II Atto Integrativo – I.I.P. Governo della Repubblica e Regione Calabria
DOC 11	DGR n. 105/2012
DOC 12	Il Atto Integrativo - Convenzioni Regione Calabria e Consorzi Industriali



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 7 del 16.03.2022

Oggetto: D.G.R. n. 89 del 05.03.2022 *“Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP, ai sensi Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Preso d’atto delle dimissioni del Commissario liquidatore e sostituzione, nuovi indirizzi per la procedura di LCA”*
- Nomina Commissario liquidatore del CoRAP e indirizzi per la procedura di LCA.

Il Dirigente Generale Reggente previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento

“Sviluppo Economico e Attrattori culturali”



Francesco
Venneri
Regione Calabria
16.03.2022
17:39:03
GMT+01:00

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38, è stato introdotto il "*Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza*";
- con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, è stato disposto l'accorpamento, senza liquidazione, in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CoRAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito, formalmente, il CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai preesistenti cinque consorzi provinciali per lo sviluppo industriale disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha novellato l'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, introducendo il *comma 5-bis* ed estendendo così alle Regioni la facoltà di procedere al ricorso all'applicazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa per gli enti soggetti alla propria vigilanza;
- con D.G.R. n. 478 del 12.11.2021 la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, la liquidazione coatta amministrativa per il CoRAP;
- con D.P.G.R. n. 202 del 15.11.2021 si è proceduto alla nomina del Commissario Liquidatore del CoRAP, nonché ad impartire specifici indirizzi per la procedura;
- con D.G.R. n. 41 del 4.02.2022 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del CoRAP in LCA;
- con D.P.G.R. n. 4 del 07.02.2022 si è proceduto alla nomina dei componenti esperti del costituito Comitato di Sorveglianza del CoRAP il LCA;

TENUTO CONTO CHE:

- con D.G.R. n. 89 del 05.03.2022 si è preso atto delle dimissioni rassegnate dall'Avv. Enrico Mazza per l'incarico di Commissario liquidatore del CoRAP nominato con D.P.G.R. n. 202 del 15.11.2021 e conseguentemente, individuato, in sostituzione, ai sensi dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore del CoRAP il dott. Sergio Riitano;

PRESO ATTO:

- che il Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori culturali" ha effettuato l'istruttoria, nell'ambito della quale sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta la regolare istruttoria e l'acquisizione in atti delle dichiarazioni rese dal dott. Sergio Riitano, in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità dell'incarico ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, in atti.

VISTI:

- lo Statuto Regionale e, in particolare, l'art. 34, co. 1, lett. e);
- la Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 e, in particolare, l'articolo 3 recante "Disposizioni relative all'affidamento degli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, pubbliche o private".

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate ed approvate:


1. di nominare, per l'effetto, il dott. Sergio Riitano, Commissario Liquidatore del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP in LCA, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio

- 2011, n. 111, per un periodo massimo di mesi DODICI, prorogabile alle condizioni di legge;
2. di stabilire che il compenso spettante al Commissario liquidatore del CORAP sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante “*Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c.*” e che il relativo onere è posto a carico del bilancio del CoRAP nell'ambito della procedura di LCA;
 3. di stabilire che sono posti a carico del CoRAP in LCA tutti gli eventuali oneri connessi agli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente decreto e che da esso non discende alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
 4. di incaricare il Commissario Liquidatore del CoRAP in LCA, di formare, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento di nomina, l'elenco dei crediti ammessi o respinti di curarne il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale;
 5. di demandare al Commissario Liquidatore del CoRAP in LCA, nel rispetto della normativa di riferimento, di operare, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento di nomina, la ricognizione del patrimonio immobiliare dell'Ente, redigendo, all'interno di essa, separati elenchi:
 - dei beni ed impianti acquedottistici e/o depurativi, soggetti al regime dominicale di cui agli artt. 143 e 153 Codice dell'Ambiente, predisponendo altresì un piano per l'utilizzazione funzionale di tali beni e opere da parte degli Enti competenti;
 - dei beni realizzati con progetti ex CASMEZ ed ex AGENSUD e con fondi APQ, di proprietà della Regione o di altri Enti o comunque da trasferire ad essi;
 - dei beni di soggetti terzi, in ogni caso indisponibili e/o non rientranti nell'attivo realizzabile;Tali elenchi saranno immediatamente trasmessi ai soggetti interessati, i quali potranno far pervenire le loro osservazioni ai sensi dell'art. 207 comma 3 L.F.;
 6. di richiamare, per quanto quivi non disposto, le disposizioni di legge in materia;
 7. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali”;
 8. di confermare l'incarico al Dipartimento Presidenza, con il supporto del Dipartimento “Sviluppo economico e Attrattori culturali” per il monitoraggio della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;
 9. di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto a: Dipartimenti interessati, CoRAP in LCA, Comitato di Sorveglianza del CoRAP in LCA; Commissario Liquidatore del CoRAP in LCA nella persona del dott. Sergio Riitano;
 10. di stabilire che il Commissario Liquidatore provveda a tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge in materia da eseguirsi presso il competente ufficio del Registro delle Imprese;
 11. di disporre la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 12. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

OCCHIUTO



ROBERTO
OCCHIUTO
Regione Calabria
16.03.2022
19:09:14
GMT+01:00



DOC 2

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 70 DEL 12/11/2024

Oggetto: Adempimenti Delibera di Giunta n. 614 del 12 novembre 2024. Nomina nuovo Commissario Liquidatore del Corap in LCA.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento

Dott.PRATICO' PAOLO

(con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38, è stato introdotto il "Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza";
- con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, è stato disposto l'accorpamento, senza liquidazione, in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CoRAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito, formalmente, il CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai già cinque consorzi provinciali per lo sviluppo industriale disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;
- con la Legge 29 luglio 2021 n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è stato novellato l'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, introducendo il comma 5-bis ed estendendo così alle Regioni la facoltà di procedere al ricorso all'applicazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa per gli enti soggetti alla propria vigilanza;
- con D.G.R. n. 478 del 12.11.2021 la Giunta Regionale, a fronte delle numerose procedure di esecuzione in atto nonché al fine di tutelare i diritti dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente e la par condicio creditorum, ha disposto, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, la liquidazione coatta amministrativa per il CORAP;
- con DGR n. 41 del 04.02.2022 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa del CoRap;
- con DPGR n. 4 del 7.02.2022 si è proceduto alla nomina dei componenti esperti del costituito Comitato di Sorveglianza del CORAP in LCA;
- da ultimo, con D.G.R. n. 96 del 13/03/2023 e successivo D.P.G.R. n. 26 del 15/03/2023 si è proceduto alla proroga dell'incarico di commissario liquidatore in capo al Dott. Sergio Riitano, per la durata di ventiquattro mesi;

CONSIDERATO CHE il CORAP in LCA è stato autorizzato alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

PRESO ATTO che fattori contingenti hanno determinato la necessità di procedere alla sostituzione del nominato Commissario Liquidatore di Corap in LCA, al fine di garantire la continuità della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

VISTA la Delibera di Giunta n. 614 del 12 novembre 2024 avente ad oggetto "Individuazione nuovo Commissario Liquidatore del Corap in LCA", con cui è stato individuato l'Avv. Sergio De Felice;

VISTI:

- lo Statuto Regionale e, in particolare, l'art. 34, co. 1, lett. e);
- la Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 e, in particolare, l'articolo 3 recante "Disposizioni relative all'affidamento degli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, pubbliche o private".

PRESO ATTO CHE

- il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente Generale proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e all'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, attesta la regolarità amministrativa nonché l'acquisizione in atti delle dichiarazioni rese dall'Avv. Sergio De Felice, in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013.

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di nominare l'Avv. Sergio De Felice, Commissario Liquidatore del Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive, CORAP in LCA, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n.111, per un periodo di ventiquattro mesi, salvo proroga dell'incarico;
2. di precisare che il compenso spettante al Commissario liquidatore del CoRAP in LCA sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c." ed il relativo onere è posto a carico del bilancio del CoRAP;
3. di stabilire che sono posti a carico del CoRAP in LCA tutti gli eventuali oneri connessi agli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente decreto e che da esso non discende alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
4. di richiamare, per quanto quivi non disposto, le disposizioni di legge in materia;
5. di confermare l'incarico al Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche, con il supporto del Dipartimento "Sviluppo economico" per il monitoraggio della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;
6. di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto a: Dipartimenti interessati, CoRAP in LCA, Dott. Sergio Riitano, Avv. Sergio De Felice, Comitato di Sorveglianza del CoRAP in LCA;
7. di stabilire che il Commissario Liquidatore provveda a tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge in materia da eseguirsi presso il competente ufficio del Registro delle Imprese;
8. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza, ovvero, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione sul BURC.

IL Presidente.

Roberto Occhiuto

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO Adempimenti Delibera di Giunta n. 614 del 12 novembre 2024. Nomina nuovo Commissario Liquidatore del Corap in LCA.

PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Pratico

Data 12/11/2024

Legge regionale 29 marzo 2024, n. 16

Istituzione dell'Agencia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi.

(BURC n. 69 del 29 marzo 2024)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria intende rafforzare i sistemi produttivi attraverso il riordino del sistema regionale di sostegno all'insediamento, allo sviluppo e alla competitività delle imprese di ogni comparto economico, nonché all'attrazione di investimenti produttivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della [legge regionale 25 novembre 2019, n. 47](#) (Modifiche alla [legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) e principi generali per la costituzione dell'Agencia regionale Sviluppo Aree Industriali), con la presente legge viene istituita l'Agencia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi.

Art. 2

(Agencia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi)

1. È istituita l'Agencia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi (di seguito Agencia), ente pubblico economico per la gestione delle aree, dei nuclei e delle zone industriali della Regione, già di competenza del CORAP in LCA, nonché per l'attrazione di investimenti produttivi.
2. L'Agencia è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è strutturata nel rispetto del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e delle norme in materia di contratti pubblici, nonché dei seguenti principi generali:
 - a) legalità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa;
 - b) valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati;
 - c) semplificazione dei rapporti con le imprese;
 - d) facilitazione dell'accesso ai servizi, ivi compresi quelli di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica.
3. L'Agencia ha sede legale presso la Cittadella regionale "Jole Santelli" e dispone di sedi operative territoriali.

Art. 3

(Funzioni dell'Agencia)

1. L'Agencia è ente strumentale della Regione ed esercita, in coerenza con gli indirizzi programmatici formulati dalla Giunta regionale, le seguenti funzioni:
 - a) attrazione di investimenti attraverso azioni tese a:
 - 1) favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese in Calabria;
 - 2) offrire servizi di assistenza e promozione per l'attrazione di investimenti produttivi;

- 3) promuovere opportunità di investimento e assistere gli investitori nel loro insediamento e nello sviluppo di progetti, supportandoli per tutta la durata del ciclo di vita dell'investimento;
 - 4) sostegno l'attrattività del contesto territoriale, anche con riferimento alle aree ZES. Per le finalità indicate ai punti precedenti, all'interno dell'Agenzia opera un team di "content creator", inserito in apposito settore del suo organico, composto da personale specializzato, dedicato alla diffusione digitale e analogica su vasta scala delle informazioni circa le opportunità di insediamento offerte dalla Calabria e le relative agevolazioni;
- b) promozione delle aree produttive regionali anche tramite azioni di marketing, sia a livello nazionale che internazionale, con l'indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio nonché dei settori produttivi che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali, sulla base degli strumenti di incentivazione definiti a livello regionale o nazionale;
 - c) studio, progettazione, attuazione e gestione di interventi coordinati di infrastrutturazione, rilancio e valorizzazione delle aree produttive regionali, gestione e manutenzione delle aree, adozione degli atti di natura ablativa occorrenti alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui all'articolo 9;
 - d) progettazione e costruzione di fabbricati, impianti, laboratori, depositi e magazzini per attività industriali, artigianali e commerciali;
 - e) vendita, assegnazione e concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
 - f) attuazione di misure specifiche per l'affidamento, a start up ad alto contenuto tecnologico, dei beni recuperati;
 - g) predisposizione di strumenti di semplificazione per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese;
 - h) determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nelle aree industriali a fronte dell'utilizzo o dell'attività di gestione e manutenzione di opere o impianti di competenza o proprietà dell'Agenzia, ovvero della prestazione di servizi;
 - i) progettazione e gestione di uno sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese;
 - j) ideazione, programmazione, progettazione, regolamentazione, realizzazione e gestione di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA).
2. L'Agenzia può operare anche nelle aree comunali destinate ad attività produttive previo accordo con i Comuni interessati.
 3. Al fine dell'integrazione delle rispettive potenzialità e competenze, le attribuzioni funzionali dell'Agenzia e delle ZES nelle aree coincidenti sono regolate da apposita convenzione.

Art. 4
(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Revisore unico dei conti.

Art. 5
(Presidente)

1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, tramite procedura idoneativa e dura in carica tre anni.
2. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Presidente della Giunta regionale.
3. Per la nomina del Presidente trovano applicazione le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#)).
4. Il Presidente adotta la pianificazione della "content strategy" predisposta in collaborazione con il team dei "content creator" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), finalizzata alla valutazione delle opportunità, alla definizione degli obiettivi e alla loro periodica verifica e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno nelle singole iniziative dell'Agenzia.
5. La pianificazione di cui al comma 4 definisce i piani di:
 - a) "Attrazione", per l'insediamento di impianti produttivi da parte di imprese non ancora presenti sul territorio regionale;
 - b) "Reshoring", per il reinsediamento sul territorio regionale di imprese che hanno in precedenza delocalizzato in altre regioni o all'estero;
 - c) "Retention" per la creazione di sinergie tra le imprese insediate e il tessuto locale produttivo rivolgendosi alle aziende già presenti in Calabria che intendano realizzare un nuovo investimento per diversificare funzionalmente la produzione esistente.
6. Al Presidente spetta un compenso annuo pari a 50.000,00 euro al lordo di tasse e oneri fiscali e previdenziali.

Art. 6
(Direttore)

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente della Giunta regionale per la durata di tre anni rinnovabili e dà diritto ad una retribuzione omnicomprensiva pari a quella del dirigente generale della Regione Calabria.
2. Il Direttore è individuato mediante procedura idoneativa tra i soggetti in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso università italiane o conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai predetti ai sensi della vigente legislazione in materia, oltre che di documentata qualificazione professionale inerente alle funzioni da svolgere e comprovante l'esercizio di qualificata attività nei settori di competenza dell'Agenzia.
3. Per il conferimento dell'incarico di Direttore trovano applicazione le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al [d.lgs. 39/2013](#).
4. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita le funzioni di direzione dell'Ente, conformemente alle previsioni della presente legge e dello statuto.
In particolare, il Direttore:
 - a) predispone lo schema di statuto e le relative modifiche;
 - b) adotta gli atti relativi al funzionamento dell'Agenzia, all'organizzazione degli uffici e allo svolgimento dei servizi;
 - c) adotta la dotazione organica del personale;

- d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;
- e) adotta il regolamento per la cessione in proprietà o in uso alle imprese dei terreni e degli immobili di cui all'articolo 10, comma 1;
- f) adotta il Piano industriale triennale conformemente alle linee guida adottate dalla Giunta regionale;
- g) adotta, coerentemente con il quadro normativo in materia di politica industriale e di sviluppo economico territoriale nonché con la programmazione regionale, il programma triennale di interventi e lavori;
- h) adotta, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività relativi all'esercizio in corso;
- i) adotta il bilancio preventivo economico - budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- j) adotta il bilancio di esercizio redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno.

Art. 7

(Revisore dei conti)

1. Il Revisore unico e il supplente sono designati dal Presidente della Giunta regionale e scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.
2. Il Direttore dell'Agenzia provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento.
3. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente dura tre anni e può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.
4. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al titolare.
5. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.
6. Il Revisore unico, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Agenzia, provvede:
 - a) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio preventivo economico - budget, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;
 - b) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di esercizio, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
 - c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

- d) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto funzionamento.

Art. 8

(Funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia tramite il dipartimento regionale competente per materia.
2. Sono approvati dalla Giunta regionale:
 - a) lo statuto;
 - b) la dotazione organica e le sue variazioni;
 - c) il piano industriale triennale;
 - d) il piano economico finanziario;
 - e) il bilancio preventivo economico-budget;
 - f) il bilancio di esercizio;
 - g) le linee guida per la redazione del piano industriale triennale.
3. In tutti i casi di cessazione dell'incarico di Direttore, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per la gestione ordinaria dell'Agenzia. Il Commissario straordinario dura in carica dodici mesi eventualmente prorogabili una sola volta; in ogni caso, l'incarico cessa alla nomina del Direttore.

Art. 9

(Piani regolatori)

1. I piani regolatori delle aree, dei nuclei e delle zone di sviluppo industriale sono approvati dalla Regione, che garantisce la partecipazione alla pianificazione territoriale dei Comuni nei cui territori ricadono, nonché della Provincia competente per territorio e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in coerenza con la legge urbanistica regionale e con la legislazione statale vigente in materia.
2. I piani regolatori di cui al comma 1 producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 5 della [legge 17 agosto 1942, n. 1150](#) (Legge urbanistica).
3. Lo schema di piano regolatore di ogni area e nucleo industriale, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato dalla Giunta regionale ed è pubblicato nell'albo dell'Agenzia e nell'albo pretorio dei Comuni interessati, oltre che nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Gli enti e i privati possono presentare osservazioni e opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Decorso detto termine è convocata la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 13 della [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria).
4. Conclusa la conferenza di pianificazione entro il termine indicato dall'articolo 13, comma 7, della [l.r. 19/2002](#), il piano regolatore è approvato dalla Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, nell'albo dell'Agenzia e nell'albo pretorio dei Comuni interessati.
5. I vincoli di destinazione previsti dal piano regolatore hanno efficacia per la durata di dieci anni dalla data della relativa approvazione.

6. L'approvazione del piano regolatore determina, in funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature delle aree e dei nuclei industriali, la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti nonché la loro indifferibilità e urgenza.
7. Le espropriazioni di aree e immobili necessarie a realizzare gli interventi previsti dal piano regolatore sono effettuate dall'Agenzia in conformità alla legislazione statale vigente in materia.
8. I Comuni interessati adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni dei piani regolatori di cui al comma 1 entro sei mesi dalla relativa approvazione.

Art. 10

(Insediamento delle imprese)

1. Le procedure per l'insediamento delle imprese nelle aree, nei nuclei e nelle zone di sviluppo industriale regionali e i rapporti tra l'Agenzia e le imprese ivi insediate sono disciplinati nel regolamento per la cessione in proprietà o in uso dei terreni e degli immobili adottato dal Direttore dell'Agenzia.
2. L'Agenzia stipula con ciascuna impresa, all'atto dell'insediamento, una convenzione che disciplina i rapporti tra le parti sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.
3. Le imprese insediate sono tenute al pagamento di un corrispettivo per i servizi, la manutenzione delle opere e la gestione degli impianti oltre a quanto dovuto per la concessione delle aree in cui sono insediate.
4. Gli importi dovuti ai sensi del comma 3 sono riscossi dall'Agenzia anche con modalità coattive, mediante la formazione di ruoli esecutivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del [decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32](#) (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito in [legge 7 aprile 1995, n. 104](#).

Art. 11

(Riacquisizione delle aree assegnate)

1. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, dispone che gli atti di cessione dei terreni e degli immobili, a pena di nullità degli stessi, prevedano la facoltà dell'Agenzia di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati attraverso la procedura espropriativa, dopo ventiquattro mesi di inattività dell'azienda su di essi insediata, ai fini della loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende richiedenti, previo eventuale ristoro all'originario assegnatario o al suo subentrante nel titolo di proprietà, secondo le previsioni del regolamento medesimo.
2. L'Agenzia ha la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali, senza maggiorazione di prezzo e senza la possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, se l'assegnatario non realizza lo stabilimento nel termine di tre anni dalla data di assegnazione.
3. Le riacquisizioni di cui al presente articolo, in coerenza con le originarie previsioni del piano regolatore che ne hanno consentito la originaria assegnazione, mantengono la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

Art. 12

(Norme transitorie)

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario, che pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio dell'Agenzia di competenza del Direttore. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Presidente all'esito della procedura idoneativa di cui all'articolo 5.
2. Il decreto di nomina del Commissario straordinario determina la durata dell'incarico, non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni per altri dodici mesi, nonché il compenso, a carico dell'Agenzia, che non può comunque superare quello previsto per il direttore.
3. Il Commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario dell'Agenzia ed esercita le funzioni di competenza della stessa fino alla nomina del Direttore. In particolare, il Commissario:
 - a) entro trenta giorni dalla nomina adotta lo schema di statuto e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale;
 - b) entro sessanta giorni dall'approvazione dello Statuto, approva il regolamento di organizzazione degli uffici centrali e delle sedi territoriali e la dotazione organica stabilendo il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia;
 - c) entro sessanta giorni dall'adozione delle linee guida di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g) predispone il Piano industriale triennale;
 - d) entro novanta giorni dall'approvazione dello statuto adotta il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.
4. Il personale dipendente a tempo indeterminato del CORAP connesso alle funzioni di gestione e sviluppo delle aree industriali, espletate le attività e le procedure di cui alla lettera b) del comma 3, è trasferito all'Agenzia e mantiene il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Il predetto personale è utilizzato, sulla base di apposita convenzione, anche a supporto della gestione liquidatoria del CORAP.
5. Per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'espletamento delle stesse, l'Agenzia:
 - a) provvede all'utilizzazione e alla gestione delle opere pubbliche che insistono nelle aree, nei nuclei e nelle zone di sviluppo industriale regionali già in capo al CORAP;
 - b) subentra nella gestione di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio dichiarato indisponibile della Regione già in capo al CORAP;
 - c) utilizza i beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile del CORAP e subentra nella titolarità dei beni che dovessero residuare all'esito della procedura di liquidazione. L'utilizzo dei beni di cui alla presente lettera deve essere regolato da appositi atti di concessione del diritto d'uso da parte del Commissario liquidatore del CORAP da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto dell'Agenzia;
 - d) si avvale degli uffici e, sino al trasferimento di cui al comma 4, del personale del CORAP per l'espletamento delle sue funzioni attraverso una convenzione da stipulare entro quindici giorni dalla nomina del Commissario straordinario dell'Agenzia;
 - e) provvede alla gestione delle aree industriali secondo le previsioni dei relativi strumenti urbanistici, la cui efficacia è prorogata di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per tale finalità l'Agenzia subentra nella proprietà dei beni

- immobili, già in capo al CORAP, che nei suddetti strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali;
- f) subentra di diritto nelle convenzioni con le imprese insediate nelle aree, nuclei e zone di sviluppo industriale, che, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, sono rimodulate, se non conformi alla regolamentazione stessa;
 - g) subentra di diritto nelle convenzioni sottoscritte con le imprese finalizzate all'insediamento delle stesse.
6. A decorrere dalla data di approvazione dello statuto sono trasferiti all'Agenzia i diritti attribuiti al CORAP in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al CORAP producono effetti esclusivamente nei confronti della gestione liquidatoria del CORAP stesso.
7. Al fine di evitare l'interruzione di servizi pubblici e funzioni di interesse pubblico, il CORAP è autorizzato a proseguire l'esercizio provvisorio fino al completo subentro dell'Agenzia nelle funzioni inerenti allo sviluppo industriale e di So.Ri.Cal. nelle funzioni inerenti al servizio idrico integrato.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Per lo svolgimento delle attività attribuite all'Agenzia dalla presente legge e riconducibili all'esercizio di funzioni di rilevanza e utilità pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)-j), al solo fine di assicurarne l'espletamento fin dalla fase di avvio, la Regione riconosce all'Agenzia un contributo onnicomprensivo nel limite massimo di 2.700.000,00 euro per l'anno 2024 e di 2.600.000,00 euro nell'anno 2025, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U.14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026, approvato con la [legge regionale 27 dicembre 2023, n. 57](#) (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026), per l'importo di 2.700.000,00 euro nell'annualità 2024 e per 2.600.000,00 euro nell'annualità 2025.
3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026 e ad istituire apposito capitolo a destinazione specifica.

Art. 14

(Abrogazioni e soppressioni)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge:
 - a) sono abrogate:
 - 1) la [legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38](#) (Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale);
 - 2) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della [l.r. 47/2019](#);
 - 3) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'articolo 2 della [l.r. 47/2019](#);
 - b) sono soppresse, al comma 8 dell'articolo 2 della [l.r. 47/2019](#), dopo la parola "CORAP" le parole "di cui all'articolo 1 della presente legge" e le parole "di cui al comma 2".

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



DOC 4

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE****Deliberazione n. 431 della seduta del 07/08/2024.****Oggetto: Trasferimento beni e funzioni del Corap in Liquidazione Coatta Amministrativa.****Assessori Proponenti:** f.to Avv. Rosario Vari - f.to Dott. Giovanni Calabrese**Dirigenti Generali:** f.to Dott. Paolo Praticò – f.to Ing. Salvatore Siviglia

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCILO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
f.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale (L.R.) 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto l'accorpamento, fra altri, degli Enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001 in un unico Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, denominato CORAP, quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 115 del 29 giugno 2016, il CORAP è stato definitivamente istituito con conseguente cambio della denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un commissario straordinario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di accorpamento;
- la norma contenuta nell'articolo 15 del Decreto Legge (D.L.) n. 98/2011 e s.m.i., consente, di porre in liquidazione coatta amministrativa (L.C.A.) gli Enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato o delle Regioni, nel caso in cui la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'Ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
- in attuazione di tale norma, la Giunta regionale, con la deliberazione 12.11.2021, n. 478, ha disposto la L.C.A. del CORAP; il Giudice amministrativo ha rigettato il ricorso proposto avverso la deliberazione, con sentenza n. 1363/2022, passata in giudicato;
- con D.P.G.R n. 7 del 16.03.2022 il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Commissario Liquidatore del CORAP in L.C.A. (in sostituzione del precedente, dimissionario) e questi è attualmente in carica; con il predetto decreto presidenziale, è stato, fra l'altro, affidato al Commissario Liquidatore l'incarico di operare, nel rispetto della normativa di riferimento, la ricognizione del patrimonio immobiliare del CORAP, redigendo, all'interno di essa, separati elenchi dei beni, per gruppi omogenei correlati alla funzione e alla natura giuridica dei beni stessi;
- in capo al CORAP e ai precedenti Consorzi provinciali erano posti tra l'altro anche funzioni, impianti e personale relativi al servizio idrico integrato (S.I.I.);
- tali beni e impianti, afferenti al segmento depurativo e al segmento acquedottistico del S.I.I. (reti acquedottistiche e fognarie, impianti di adduzione, potabilizzazione, distribuzione e smaltimento, reti ed edifici a servizio e di pertinenza), per struttura, funzione e destinazione, sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e insuscettibili di far parte della massa attiva dei beni liquidabili in favore del ceto creditorio del CORAP;
- l'articolo 172 comma 6 del Codice dell'Ambiente, (in analogia con la disciplina degli impianti degli Enti locali), recita: *"Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti"*;
- con L.R. n. 10 del 20 aprile 2022, recante disposizioni in materia di *"Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente"*, la Regione Calabria ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL) - quale Ente deputato all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani secondo le previsioni del Decreto legislativo (d.lgs) n. 152 del 2006, già esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria (AIC) di cui alla L.R. n. 18/2017 (Disposizioni per l'organizzazione del S.I.I) e dalla Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui alla L.R. 11 agosto n. 14/2014 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria);

- ai sensi dell'articolo 18 bis della L.R. 10/22 ARRICAL ha individuato SORICAL S.p.a. quale gestore del S.I.I;
- con L.R. 16/2024, è stata istituita l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali e per l'Attrazione degli Investimenti Produttivi (ARSAI);
- ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della L.R. n. 16/2024 <<Al fine di evitare l'interruzione di servizi pubblici e funzioni di interesse pubblico, il CORAP è autorizzato a proseguire l'esercizio provvisorio fino al completo subentro dell'Agenzia nelle funzioni inerenti allo sviluppo industriale e di So.Ri.Cal. nelle funzioni inerenti al servizio idrico integrato>>.

EVIDENZIATO che:

- le aree acquisite e le opere realizzate nell'ambito di tali funzioni, sono entrate a far parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, con uno specifico vincolo pubblicistico ai sensi degli articoli 826 2° comma e 830 codice civile, che consiste nella loro destinazione ad essere cedute in proprietà o in concessione del diritto di superficie alle imprese richiedenti e legittimate e, in quanto tali, sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e insuscettibili di far parte della massa attiva dei beni liquidabili in favore del ceto creditorio del CORAP;
- la L.R. n. 16/2024, nell'ambito delle norme transitorie, disciplina i rapporti tra il CORAP in LCA e ARSAI;

CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 12 della L.R. appena citata dispone, fra l'altro, che:

“4. Il personale dipendente a tempo indeterminato del CORAP connesso alle funzioni di gestione e sviluppo delle aree industriali, espletate le attività e le procedure di cui alla lettera b) del comma 3, è trasferito all'Agenzia e mantiene il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Il predetto personale è utilizzato, sulla base di apposita convenzione, anche a supporto della gestione liquidatoria del CORAP.

5. Per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'espletamento delle stesse, l'Agenzia:

a) provvede all'utilizzazione e alla gestione delle opere pubbliche che insistono nelle aree, nei nuclei e nelle zone di sviluppo industriale regionali già in capo al CORAP;

b) subentra nella gestione di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio dichiarato indisponibile della Regione già in capo al CORAP;

c) utilizza i beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile del CORAP e subentra nella titolarità dei beni che dovessero residuare all'esito della procedura di liquidazione. L'utilizzo dei beni di cui alla presente lettera deve essere regolato da appositi atti di concessione del diritto d'uso da parte del Commissario liquidatore del CORAP da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto dell'Agenzia;

d) si avvale degli uffici e, sino al trasferimento di cui al comma 4, del personale del CORAP per l'espletamento delle sue funzioni attraverso convenzione da stipulare entro quindici giorni dalla nomina del Commissario straordinario dell'Agenzia;

e) provvede alla gestione delle aree industriali secondo le previsioni dei relativi strumenti urbanistici, la cui efficacia è prorogata di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per tale finalità l'Agenzia subentra nella proprietà dei beni immobili, già in capo al CORAP, che nei suddetti strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali;

f) subentra di diritto nelle convenzioni con le imprese insediate nelle aree, nuclei e zone di sviluppo industriale, che, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, sono rimodulate, se non conformi alla regolamentazione stessa;

g) subentra di diritto nelle convenzioni sottoscritte con le imprese finalizzate all'insediamento delle stesse.

6. A decorrere dalla data di approvazione dello statuto sono trasferiti all'Agenzia i diritti attribuiti al CORAP in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. I

rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al CORAP producono effetti esclusivamente nei confronti della gestione liquidatoria del CORAP stesso.

7. Al fine di evitare l'interruzione di servizi pubblici e funzioni di interesse pubblico, il CORAP è autorizzato a proseguire l'esercizio provvisorio fino al completo subentro dell'Agenzia nelle funzioni inerenti allo sviluppo industriale e di So.Ri.Cal. nelle funzioni inerenti al servizio idrico integrato”.

CONSIDERATO, altresì, che alcuni investimenti finanziati con risorse del PNRR riguardano beni del S.I.I. attualmente in capo al CORAP e necessita definire le attività di gestione degli stessi onde evitare ritardi nella relativa attuazione;

RITENUTO CHE, che alla luce delle competenze rispettivamente attribuite a Giunta regionale e Dirigenti nelle materie della gestione del Demanio e del Patrimonio regionale e del governo degli Enti e delle aziende e società Regionali sia necessario ed opportuno creare una Cabina di Regia mista alla quale affidare il coordinamento delle iniziative di cui alla presente deliberazione;

PRESO ATTO

- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

VISTI:

- Lo statuto della Regione Calabria
- la L.R. n. 24 del 16 maggio 2013,
- il Codice dell'Ambiente, approvato con d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- l'articolo 15 del D.L. n. 98/2011;
- la L.R. n. 10 del 20 aprile 2022
- la L.R. n. 16 del 29 marzo 2024;

SU PROPOSTA degli Assessori Avv. Rosario Vari, dott. Giovanni Calabrese e dott. Marcello Minenna, competenti per materia, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- DI DARE INDIRIZZO all'Organo liquidatore di CORAP, al Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, al legale rappresentante di ARRICAL e al Gestore del S.I.I di stipulare apposita convenzione per gestire gli interventi del PNRR nelle more delle attività di cui ai punti che seguono;

2.- DI DARE INDIRIZZO all'Organo liquidatore di CORAP, acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza, di predisporre la definitiva ricognizione del patrimonio immobiliare dell'Ente di cui al DPGR n. 7/2022 e di trasmetterla alla Regione, redigendo, all'interno di essa, separati elenchi di:

- beni ed impianti acquedottistici e/o depurativi, soggetti al regime dominicale di cui agli articoli 143 e 153 del Codice dell'Ambiente;

- beni realizzati con progetti o finanziamenti ex CASMEZ ed ex AGENSUD e con fondi APQ, di proprietà della Regione o di altri Enti o comunque da trasferire ad essa;
- beni immobili, già in capo al CORAP, che negli strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali;

3.- DI DARE INDIRIZZO all'Organo liquidatore di CORAP di procedere al trasferimento alla Regione dei beni del S.I.I. e dei beni realizzati con progetti o finanziamenti ex CASMEZ ed ex AGENSUD e con fondi APQ, individuando le procedure e gli adempimenti per tali passaggi;

4.- DI DARE INDIRIZZO all'Organo liquidatore di CORAP di procedere al trasferimento ad ARSAI dei beni immobili, già in capo al CORAP, che hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali, per i quali è previsto il subentro nel diritto di proprietà, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 lett. e) - secondo periodo, della L.R. n. 16/2024, contestualmente al trasferimento del personale e alla definizione delle connesse questioni logistico-amministrative;

5.- DI DARE INDIRIZZO al Dirigente Generale del dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, ai legali rappresentanti di ARRICAL e di SORICAL di compiere gli atti necessari per la definizione della concessione d'uso gratuito degli impianti del S.I.I di cui al punto n. 3 a SORICAL (ai sensi dell'articolo 172 comma 6 del Codice dell'Ambiente), contestualmente al trasferimento del personale e alla definizione delle connesse questioni logistico-amministrative

6.- DI DARE INDIRIZZO al Dipartimento Transizione Digitale di fornire ogni utile supporto volto alla rapida verifica del patrimonio immobiliare di CORAP e al supporto delle procedure di trasferimento di cui ai punti che precedono;

7.- DI ISTITUIRE una Cabina di Regia mista con il compito di curare il coordinamento delle iniziative di cui alla presente deliberazione composta da:

- l'Assessore regionale con delega all'Economia, Finanze e Programmazione Strategico - Unitaria;
- l'Assessore regionale con delega allo Sviluppo Economico;
- l'Assessore regionale con delega alla Tutela dell'Ambiente;
- il Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze;
- il Dirigente generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- il Dirigente generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali;
- Il rappresentante legale di ARRICAL;
- Il Commissario liquidatore di CORAP;
- Il Commissario straordinario di ARSAI;
- L'Amministratore Unico di SORICAL S.p.A.

La Cabina di regia si riunirà su convocazione di uno degli Assessori componenti, in relazione agli argomenti che saranno sottoposti al suo esame.

8.- DI DISPORRE a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Roberto OCCHIUTO



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Culturali

DOC 5

Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente Generale

Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche

dipartimento.transizionedigitale@pec.regione.calabria.it

Dott. Filippo De Cecco

Dirigente Generale

Dipartimento Economia e Finanze

dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

Avv. Alfonso Mezzotero

Avvocatura Regionale

settore.avvocaturaregionale@pec.regione.calabria.it

e p.c.

Dott. Luciano Vigna

Capo di Gabinetto

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Avv. Eugenia Montilla

Dirigente Generale

Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Oggetto: proposta di un tavolo di confronto sul CoRAP in LCA.

Con riferimento all'oggetto, richiamate le competenze in ordine alla sana gestione delle società partecipate ed alla governance degli adempimenti legati alla vigilanza di cui alla DGR n. 651/22, con la presente si propone la definizione di un *tavolo di confronto* in merito ai prossimi adempimenti legati alla attuazione della L.R. n. 47 del 2019, art. n. 2.

La norma citata, ad oggi vigente, ha infatti previsto la istituzione di apposita Agenzia per l'attrazione degli investimenti, il cui funzionamento dovrà essere disciplinato da apposito testo normativo, ed ha indicato **altresì alcuni step procedurali propedeutici**.

In considerazione dello stato di avanzamento di detto testo normativo, atteso che risulta in fase di redazione, da parte del Commissario Liquidatore del CoRAP, il Piano di sostenibilità finanziaria della nuova Agenzia, appare opportuno avviare un confronto insieme ai Dipartimenti in indirizzo inerente



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Culturali

le problematiche dell'ente strumentale e sulle quali, ciascuno per la propria competenza, siamo chiamati ad assumere opportune determinazioni.

Pertanto, si propone alle SS.LL. un incontro per il giorno 5 luglio c.a. alle ore 11,00, salvo diverse indicazioni da concordare per le vie brevi, per un confronto urgente sulle predette questioni, affinché l'Amministrazione Regionale, attraverso i diversi livelli di competenza, possa assumere una univoca linea di azione.

Ad ogni buon fine, si allega una sintesi dei principali atti normativi e regolamentari che hanno segnato la vita del CoRAP.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Dirigente Generale
Paolo Praticò



Paolo
Praticò
Regione
Calabria
30.06.2023
08:26:13
GMT+00:00



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Culturali

ALL 1

Sintesi excursus normativo e procedimentale.

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 è stato introdotto il nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza;
- con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità", è stato previsto un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, mediante accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito formalmente il CORAP, Ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi ai cinque consorzi provinciali industriali disciplinati dalla

L.R. n. 38/2001:

- con Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 47 si è modificata la Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, introducendo l'art. 6 bis rubricato "Liquidazione coatta amministrativa", il cui comma 1 prevede, tra l'altro: "In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP";
- con legge citata, all'art. n. 2, si è prevista la istituzione di apposita Agenzia per l'attrazione degli investimenti, indicando altresì alcuni step procedurali propedeutici;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 20 dicembre 2019 e il successivo D.P.G.R. n. 344 del 23 dicembre 2019, verificate le condizioni di cui alla richiamata L.R. n. 24/2013, per come modificata dalla L.R. n. 47/2019, è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive e, contestualmente, la prosecuzione temporanea dell'attività d'impresa per mesi dodici, prorogata per un periodo di ulteriore 12 mesi con la Delibera di Giunta Regionale n. 460 del 09 dicembre 2020;
- con la sentenza n. 22 del 26 gennaio 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019 n. 47, introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013 n. 24, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l);
- a seguito della suddetta pronuncia, con D.G.R. n. 78 del 11 marzo 2021, la Giunta Regionale, al fine di garantire il completamento delle attività procedurali disposte con la L.R. n. 24/2013, nonché la continuità delle funzioni di amministrazione e di rappresentanza legale dell'Ente, ha proceduto alla nomina di un Commissario straordinario esterno assegnandogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del CORAP ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/2013, individuandolo nella persona del dott. Renato Belliofiore;



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali

- successivamente, con legge 29 luglio 2021 n. 108, di conversione del DL n. 77 del 2021, il legislatore nazionale ha novellato l'art. n. 15 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 11 del 15 luglio 2011, introducendo il comma 5 bis ed estendendo così alle Regioni il ricorso alla procedura della LCA per gli Enti soggetti a propria vigilanza;
- con DGR n. 478 del 12.11.2021, la giunta regionale ha pertanto, ricorrendone le condizioni, disposto la LCA del CoRAP;
- con DGR n. 89 del 5 marzo 2022 si è preso atto delle dimissioni del Commissario liquidatore esi è provveduto alla sua sostituzione a norma di legge, nominando il dott. Sergio Riitano;
- con DPGR n. 7 del 16.03.2022 si è provveduto a nominare il Dott. Sergio Riitano, Commissario liquidatore del CoRAP, determinando la durata dell'incarico commissariale per un periodo di mesi DODICI, prorogabili alle condizioni di legge;
- con DGR n. 69 del 13.03.2023, si è preso atto della necessità di definire e ultimare le procedure relative alla liquidazione amministrativa del CoRAP, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e conseguentemente prorogare l'incarico al Dott. Sergio Riitano, per un periodo di VENTIQUATTRO mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;
- con DPGR n. 26 del 15 marzo 2023 si è deliberato di prorogare l'incarico al dott. Sergio Riitano, quale Commissario Liquidatore del CoRAP in LCA, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di VENTIQUATTRO mesi, termine massimo di proroga dell'incarico.

Al Signor Presidente della Giunta regionale della Calabria
Autorità di Vigilanza

presidente@pec.regione.calabria.it

Al Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali

dipartimento.seac@pec.regione.calabria.it

e p.c. **Al Capo di Gabinetto Dottor Luciano Vigna**

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: DPGR n. 7 del 16 MARZO 2022. Trasmissione elenchi relativi alla ricognizione del patrimonio immobiliare del Corap in LCA.

Il sottoscritto dottor Sergio Ritano nella sua qualità di Commissario liquidatore del Corap in Lca, in considerazione delle interlocuzioni intervenute sul punto, comunica quanto segue:

Premesso

- che con D.G.R. n. 88 del 05.03.2022 il sottoscritto è stato individuato quale Commissario liquidatore del CorAP ai sensi dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
- che con successivo D.P.G.R. n. 7 del 16.03.2022 il sottoscritto è stato nominato quale Commissario liquidatore ed è stato, tra l'altro, demandato al medesimo di effettuare la ricognizione del patrimonio immobiliare dell'Ente;
- che in ossequio a quanto sopra, il sottoscritto ha chiesto al personale addetto all'ufficio tecnico la redazione degli elenchi relativi al patrimonio immobiliare consortile;
- che i predetti elenchi sono stati predisposti e classificati per provincia e distinti per come segue:
 1. terreni ad uso industriale;
 2. terreni ad uso non industriale;
 3. terreni inutilizzabili;
 4. terreni in diritto di superficie;
 5. edifici industriali;
 6. terreni assegnati;
 7. impianti da fonti rinnovabili;
 8. uffici;
 9. infrastrutture stradali - reti di illuminazione;
 10. impianti acquedottistici e/o depurativi;
 11. terreni e uffici in contenzioso;
 12. terreni al di fuori del PRT;

CORAP in liquidazione coatta amministrativa - Regione Calabria

Commissario Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - Ente Pubblico Coeservito - C.F. 8200140796 - P. IVA: 00468360797 - REA C2 172212

SEDE LOCALE: Viale Europa Est, Coruscato s/o Città della Regione, 88100 Catanzaro - Email: catanzaro@corap.it - PEC: pec.catanzaro@corap.it

Tel.: +39 0965 1863000 - Fax: +39 0965 1863939

CATANZARO: Area Industriale P.zza Benedetto XVI - 88046 Lamezia Terme - Email: catanzaro@corap.it

COSSENZA: Via P.zza, 11 - 07100 Cosenza - Email: cosenza@corap.it

CROTONE: Via F. Crispiati - 88900 Crotone - Email: crotone@corap.it

REGGIO CALABRIA: Via Venezia, 77 - 09123 Reggio Calabria - Email: reggiocalabria@corap.it

V. BO VALENTIA: Zona Industriale Arcicaperse - 09430 Vibo Valentia - Email: vibovalentia@corap.it

Considerato

- che risulta necessario trasmettere i predetti elenchi al Dipartimento Presidenza e al Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali per come previsto dal Dpgr sopra citato;

Visto

- l'art. 15, comma 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
- la normativa vigente in materia;

Per quanto sopra premesso, considerato e visto, il sottoscritto

Trasmette

l'allegata ricognizione del patrimonio immobiliare dell'Ente contenente gli elenchi da n. 1 a n. 12 sopra menzionati per adempiere agli indirizzi per la procedura di LCA contenuti nel DPGR n. 7/2022 e rimane in attesa di ricevere le ulteriori indicazioni in ordine alla definizione del patrimonio immobiliare disponibile e/o indisponibile al fine di potere intraprendere al meglio le residue attività liquidatorie ai sensi della L. 15 luglio 2011, n. 111 e ss.mm.ii.

L'occasione è gradita per salutare distintamente.

Catanzaro, li 06.03.2023

Il Commissario Liquidatore

dottor Sergio Riitano

Si allegano gli elenchi richiamati in formato elettronico



Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 340740 del 26/07/2023



Regione Calabria

DOC 7

Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali

Dirigenza Generale

Commissario per la LCA del CoRAP

Dott. Sergio Riitano
protocollo@pec.corap.it
commissario@corap.it

e pc Al Presidente della Regione Calabria
presidente@pec.regione.calabria.it

al Capo di gabinetto della Regione Calabria
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: riscontro Vs nota del 06/03/2023 prot. n. 0001858.

Con riferimento alla nota in oggetto, recante "Trasmissione elenchi relativi alla ricognizione dei beni immobiliari del CoRAP in LCA", richiamando le risultanze delle riunioni tenutesi in data 17 luglio u.s. con riferimento alla tematica impianto acquedottistici e/o depurativi e in data 20 luglio u.s. con riferimento ai beni riferiti alla gestione aree industriali e risultanze del tavolo di confronto interdipartimentale di cui alla nota prot. n. 298595 del 30/06/2023, si chiede, avuto riguardo alla elencazione di cui alla Vs trasmissione nota del 06/03/2023 prot. n. 0001858, di ritrasmettere la stessa, sentito il Comitato dei creditori, avendo cura di distinguere i beni tra indisponibili e disponibili tenendo conto della strumentalità degli stessi rispetto alle funzioni assegnate a CoRAP dalla legge.

Il Dirigente Generale

Paolo Praticò

Da: Valeria Adriana Scopelliti [<mailto:v.scopelliti@regione.calabria.it>]

Inviato: martedì 18 luglio 2023 12:13

A: Enrico Ventrice; Antonella Coscarella; Iolanda Russo; Vittorio Fabio; Maria Rosa Nasso; s riitano; f dagostino; P filella; gp marati

Cc: Alfonso Francesco Mezzotero; paolo pratico; Salvatore Siviglia; Commissario

Oggetto: esiti tavolo 1 beni CoRAP

Gentilissimi,

di seguito un breve resoconto degli esiti del Tavolo 1 (Ambiente) Beni CoRAP .

Erano presenti:

- Ambiente (Cerchiara)
- Avvocatura (Ventrice, Costarella)
- Patrimonio (Russo, Fabio)
- Corap (Riitano, Filella, D'Agostino)
- Sorical (Marati)

Dopo un esame del TU Ambiente (artt. 141, 53, 172, 149 bis) tenuto conto che le funzioni di depurazione con la lr 38/01 sono transitate da CasMez a Regione, sia per i depuratori industriali che ad uso civile, si è convenuto sulla necessità di precedere con il seguente metodo:

1. definizione elenco beni asset ambientale
2. valutazione stato di coesistenza in contraddittorio
3. trasferimento funzioni e beni (e connesso personale)

In merito al punto 1, CoRAP ha condiviso l'esistenza di 8 impianti in merito ai quali l'atto di consistenza, con annesso fascicolo documentale, era stato avviato.

Il punto 2 sarà pertanto svolto tecnicamente attraverso sopralluoghi:

- Patrimonio
- Ambiente
- Sorical
- Arrical
- CoRAP

Il calendario sarà concordato tra i soggetti e presumibilmente si concluderà a metà settembre. A seguito della conclusione, sarà convocata ulteriore riunione per discutere gli esiti.

In merito al punto 3, visto l'art. n. 36 dello Statuto regionale, si resta in attesa di una proposta del Patrimonio in relazione all'atto che trasferisce i beni connessi alle funzioni.

Tale atto, di Giunta, presuppone infatti una serie di adempimenti (a titolo esemplificativo: trascrizioni da CoRAP in favore di Regione) necessari alla concessione d'uso gratuita prevista dal TU Ambiente.

Sul punto, a parere dell'avvocatura, va approfondito se ed in quale misura questo atto debba sovrapporsi o coincidere con l'atto che attribuisce le funzioni dell'ente in LCA ad altro ente.

Mercoledì condivideremo un cronoprogramma complessivo, dato che l'intera operazione si deve concludere prima del *31 ottobre.*, che tenga conto anche dei passaggi interni tra una attività e la seguente e delle dipendenze logiche.

A domani,

Cordiali saluti,

Avv. Valeria Adriana Scopelliti

Dirigente del Settore

Competitività delle Imprese, Attrazione degli Investimenti e internazionalizzazione

Dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali

Regione Calabria

-----Messaggio originale-----

Da: Valeria Adriana Scopelliti [mailto:v.scopelliti@regione.calabria.it]

Inviato: venerdì 21 luglio 2023 11:20

A: Maria Rosa Nasso; Iolanda Russo; Enrico Ventrice; Antonella Coscarella; Commissario; f dagostino; P filella; Caterina Loddo

Cc: paolo pratico

Oggetto: appunto esiti tavolo 2 beni CoRAP

Gentilissimi,

di seguito un breve resoconto degli esiti del Tavolo 2 (Aree industriali) Beni CoRAP.

Erano presenti:

- * Avvocatura (Coscarella, Ventrice)
- * Patrimonio (Nasso, Russo)
- * Corap (Riitano, D'Agostino, Filella)
- * SEAC (Loddo, Scopelliti)

Preliminarmente il Patrimonio riferisce, in relazione al Tavolo 1 e come metodologia generale, che il ruolo del Dipartimento Bilancio sarà di ricognizione a valle di quanto effettuato e valutato dai Dipartimenti vigilanti, nel rispetto delle competenze definite dallo Statuto.

Dopo una disamina inerente la disciplina civilistica che riguarda i beni (art. 822 e ss c.c.) , l'Avvocatura pone l'attenzione sul dettano dell'art 826 nella parte in cui dispone che "Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio" il "servizio pubblico".

Il patrimonio propone di valutare la provenienza dominicale dei beni (da fonte regionale/strutturale deriva una proprietà in capo alla Regione, oggi non dichiarata, e pertanto una indisponibilità del bene). L'avvocatura evidenzia che alla formula "servizio pubblico" utilizzata dall'art. 826 c.c. debba più direttamente attribuirsi un significato residuale ed estensivo tale da comprendere qualunque attività degli enti pubblici, ivi compresi i consorzi industriali, rispetto alla quale il bene costituisce semplice mezzo, con esclusione dei soli casi in cui il bene sia semplicemente destinato alla produzione di un reddito e quindi risulti nel "dominium" della P.A. con valore e fini esclusivamente patrimoniali e privatistici. Il CoRAP concorda.

Pertanto, esaminando la categorizzazione operata nella trasmissione degli elenchi beni da parte del Commissario liquidatore, e dando per acquisita come da esiti Tavolo 1, la indisponibilità degli impianti acquedottistici e di depurazione, appaiono qualificabili come indisponibili (si riporta la numerazione tratta dalla nota):

1. terreni ad uso industriali
- 2 terreni ad uso non industriale
- 3 terreni inutilizzabili
4. terreni in diritto di superficie
8. uffici
9. infrastrutture stradali e reti di illuminazione

Per quanto concerne 7. impianti da fonti rinnovabili , vanno valutati caso per caso, in considerazione della loro finalità strumentale all' alimentazione di impianti ovvero uffici (indisponibili), o al contrario disponibili se volti alla produzione di un reddito, nell'ottica di preservare i diritti dei creditori LCA.

Sarebbero invece disponibili e pertanto finalizzati alla soddisfazione delle pretese creditorie i punti:

11. terreni e uffici in contenzioso
- 12 terreni fuori dal PRT

Dal punto di vista procedurale, il Commissario liquidatore sollecita un atti di indirizzo da parte della Amministrazione nel suo complesso, anche alla luce delle conclusioni della riunione.

Cordiali saluti,

Avv. Valeria Adriana Scopelliti

Dirigente del Settore
Competitività delle Imprese, Attrazione degli Investimenti e internazionalizzazione Dipartimento Sviluppo
economico e Attrattori culturali Regione Calabria



Regione Calabria



Ministero dell'Economia e delle Finanze



Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Cosenza



Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotona



Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme



Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Reggio Calabria



Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Vibo Valentia

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E LA REGIONE CALABRIA

Autenticazione di copia ai sensi degli articoli 7 e 14 della Legge 4.1.1968 n. 15
La presente copia, composta di n° 114 fogli è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Roma, 23.07.2002



ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

INFRASTRUTTURAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE

CCP ASI
29-7-2002
30-7-2002
2977



IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
LA REGIONE CALABRIA,

IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA,
IL CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI CROTONE,
CONSORZIO PER LE AREE INDUSTRIALI DEL COMPRESORIO DI LAMEZIA TERME
IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA,
IL CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI VIBO VALENTIA,

VISTO l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma quadro deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1. sull'intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) comma 203 dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la delibera del CIPE 25 maggio 2000 n. 44 "Accordi di programma quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.166, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1988, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale della Calabria del 24 dicembre 2001, n. 38, "Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale";

VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 4 agosto 2000, che individua, tra l'altro, i criteri per il riparto della quota assegnata alle regioni del Mezzogiorno destinata alle infrastrutture incluse nei piani pluriennali di attuazione delle intese istituzionali di programma;

VISTA la delibera del CIPE n.138 del 21 dicembre 2000 "Riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-2003" che individua i criteri per il riparto della quota assegnata alle regioni del mezzogiorno destinata alle infrastrutture incluse nei piani pluriennali di attuazione delle intese istituzionali di programma e che, in particolare, al punto 5.4 prevede che nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alle Intese nel triennio 2001-2003, una quota massima del 30 per cento dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna regione, possa essere eccezionalmente impegnata, a richiesta delle Regioni stesse e tramite accordo di programma quadro, per lo sviluppo dell'infrastrutturazione primaria a servizio dello sviluppo locale, nonché a favore delle iniziative produttive agevolate tramite gli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA la delibera del CIPE del 29 settembre 1999 con cui viene approvato lo schema dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Calabria;

VISTA l'intesa istituzionale di programma stipulata in data 19 ottobre 1999 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Calabria;

VISTO il POR Calabria, approvato con decisione C.E. dell' 8 agosto 2000 n° C (2000) 2345, pubblicato nel BURC n° 98 del 27/10/2000 e la Delibera della Giunta Regionale n. 648 del 10 settembre 2000 n. 648, con la quale si prende atto della suddetta decisione comunitaria;

VISTO il Complemento di programmazione del POR Calabria 2000-2006 nella versione approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 18 gennaio 2002;

VISTO il PON "Sviluppo imprenditoriale locale" 2000-2006 approvato con decisione C.E. dell' 8 agosto 2000 n° C (2000) 2342;

2/13



VISTO l'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sull'istituzione di un tavolo tecnico per la verifica delle intese istituzionali di programma, a seguito della riforma della Costituzione e per la regionalizzazione della programmazione negoziata per lo sviluppo locale, del 22 novembre 2001.

VISTO il verbale del Comitato istituzionale di gestione del 22.3.2002 che approva l'aggiornamento degli strumenti attuativi dell'intesa istituzionale con la previsione dell'accordo di programma quadro "Infrastrutturazione per lo sviluppo locale".

VISTO il verbale di riunione per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma per lo sviluppo dell'area industriale di Lamezia Terme, del 12 ottobre 2000;

VISTO il Patto di Cooperazione per lo sviluppo economico-sociale tra le Amministrazioni Regionali Calabria e Lombardia, stipulato e sottoscritto il 21 luglio 2000;

VISTO il protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, le Amministrazioni dei Comuni di Vibo Valentia, Stefanaceni, Pizzoni, Robiolo, Gerocarne, Mileto, Sant'Onofrio, Vazzano, Francica, la Comunità Montana Alto Mesima ed il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Vibo Valentia, sottoscritto in data 9 aprile 2002, che prevede la redazione di un progetto di massima da parte del Consorzio di sviluppo industriale di concerto con l'Amministrazione Provinciale, per l'individuazione di nuovi siti per le aree industriali della provincia;

VISTO il protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Regionale, l'Unione delle Camere di Commercio della Calabria e l'Associazione delle Camere di Commercio italiane all'estero, del 17 luglio 2001, finalizzato alla promozione dello sviluppo del sistema produttivo calabrese in particolare sui mercati interni e internazionali;

CONSIDERATA la selezione delle aree di sviluppo industriale nelle quali promuovere gli interventi previsti dal presente Accordo, effettuata dall'Amministrazione Regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 447 del 21 maggio 2002 che approva il testo di accordo di programma quadro "Infrastrutturazione per lo sviluppo locale".

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente accordo di programma quadro (di seguito Accordo) persegue, nel quadro di una complessiva strategia regionale di irrobustimento del sistema produttivo calabrese, l'obiettivo strategico di innalzare sensibilmente il grado di attrattività, soprattutto nei confronti delle iniziative imprenditoriali extraregionali, esercitato dal territorio della Regione.
2. Gli Allegati 1 e 2 formano parte integrante dell'Accordo.





Articolo 2

Il programma attuativo degli interventi

1. Al fine di garantire maggiore incisività al programma delineato nel presente Accordo, tramite la concentrazione degli investimenti previsti, la Regione Calabria (di seguito Regione) ha provveduto all'individuazione di alcune aree di rilevanza strategica per il sistema produttivo regionale (per la descrizione delle aree e della metodologia di selezione si veda l'Allegato 1) sulle quali concentrare gli interventi, tra quelle già attualmente meglio predisposte ad accogliere insediamenti produttivi (Agglomerati di Sviluppo Industriale).

2. Le aree prescelte sono le seguenti:

- a) L'agglomerato industriale di Gioia Tauro (Reggio Calabria);
- b) L'agglomerato industriale di Lamezia Terme (Catanzaro), compresi i nuclei industriali di Rotoli, Maida e Curinga, limitrofi e funzionalmente integrati all'agglomerato industriale principale;
- c) L'agglomerato industriale di Crotona (Crotona);
- d) L'agglomerato industriale di Schiavonea (Cosenza);
- e) L'agglomerato industriale di Porto Salvo (Vibo Valentia), compreso l'agglomerato "Aeroporto" limitrofo e funzionalmente integrato all'agglomerato industriale principale;
- f) L'agglomerato industriale di Bisignano (Cosenza);
- g) L'area Valle del Mesima, relativamente alla promozione di uno studio di fattibilità finalizzato a verificare la sostenibilità tecnica, economica ed ambientale della realizzazione di una nuova Area di Sviluppo Industriale.

3. Gli obiettivi delineati al precedente art. 1 verranno pertanto perseguiti tramite due tipologie di azioni:

- a. l'attuazione, nelle suddette aree, di 20 interventi infrastrutturali per un costo complessivo di € 75.019.000,00, mirati al potenziamento ed alla riqualificazione della dotazione e della funzionalità di infrastrutture di servizio e di quelle per la localizzazione e la logistica delle imprese;
- b. la realizzazione di 7 studi di fattibilità, per un costo complessivo di € 639.820,00, finalizzati alla valutazione di altrettante proposte di intervento; tali studi saranno successivamente valutati dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (N.V.V.I.P.) regionale, con il supporto e l'assistenza tecnica della Struttura Operativa di Gestione, Regione Calabria (S.O.G) - Settore Industria, artigianato, commercio e servizi.


4. Gli interventi programmati sono riportati nella tabella seguente e opportunamente descritti nelle allegate schede (Allegato 2) ai sensi della delibera del CIPE n. 44 del 25 maggio 2000 sulla gestione degli interventi tramite applicazione informatica.

TAVOLA 1 - ELENCO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ PROGRAMMATI

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

N.	Codice	Titolo di intervento	Localizzazione	Soggetto attuatore	Costi (Euro/000)
1	GT-01	Progetto GRS17 "Infrastrutture di base della 3ª Z.I. dell'agglomerato di Gioia Tauro - Rosarno - San Ferdinando"	Agglomerato industriale di Gioia Tauro	Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Reggio Calabria	23.240,86
2	GT-02	Lavori agli impianti tecnologici per l'adeguamento del binario di raccordo Rosario - San Ferdinando	Agglomerato industriale di Gioia Tauro	Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Reggio Calabria	1.291,14

- continue -



INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

N.	Codice	Titolo di intervento	Localizzazione	Soggetto attuatore	Costi (Euro/000)
3	LT-01	Completamento infrastrutturazione area industriale Comparto n.1 (Area ex Sir) e Comparto n.2 (Area a monte della SS 18)	Agglomerato industriale di Lamezia Terme	Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme	10.845,59
4	LT-02	Infrastrutturazione di base del comparto A all'interno dell'area ex Sir	Agglomerato industriale di Lamezia Terme	Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme	2.943,80
5	LT-03	Infrastrutture di base del comparto industriale in Contrada Rotoli del Comune di Lamezia Terme	Nucleo industriale di Rotoli - comprensorio di Lamezia Terme	Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme	4.811,83
6	LT-04	Realizzazione viabilità di collegamento della Z.I./artigianale in località "Condorant" del Comune di Maida	Nucleo industriale di Maida - comprensorio di Lamezia Terme	Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme	315,90
7	LT-05	Completamento opere di urbanizzazione del comparto industriale/artigianale in località Quota Barile	Agglomerato industriale di Lamezia Terme	Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme	696,18
8	LT-06	Completamento opere di urbanizzazione del comparto industriale/artigianale in località Callipò del Comune di Curinga	Nucleo industriale di Curinga - comprensorio di Lamezia Terme	Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme	516,46
9	LT-07	Alimentazione idrica: completamento anello principale	Agglomerato industriale di Lamezia Terme	Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme	892,60
10	LT-08	Realizzazione fabbricato tipo F nel compendio "centro Agroalimentare"	Agglomerato industriale di Lamezia Terme	Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme	1.827,14
11	CS-01	Costruzione dell'accesso viario e delle reti idriche e fognarie dell'area a monte della SS 106 R	Agglomerato industriale di Schiavonea	Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Cosenza	1.776,81
12	CS-02	Costruzione delle reti viaria, idriche e fognarie area sud a monte SS-106 R	Agglomerato industriale di Schiavonea	Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Cosenza	1.724,07
13	CS-03	Completamento infrastrutturale dell'area nord-est	Agglomerato industriale di Schiavonea	Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Cosenza	901,27
14	CS-04	Realizzazione dell'illuminazione stradale - 1° lotto	Agglomerato industriale di Schiavonea	Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Cosenza	1.981,97
15	KR-01	Ampliamento della Z.I. - Infrastrutturazione primaria della località Zigan	Agglomerato industriale di Crotone	Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotone	6.394,25

- continus -



INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

N.	Codice	Titolo di intervento	Localizzazione	Soggetto attuatore	Costi (Euro/000)
16	KR-02	Ampliamento della Z.I. - Infrastrutturazione primaria della località Passovecchio	Agglomerato industriale di Crotona	Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Crotona	1.934,73
17	VV-01	Realizzazione di un collettore fognario di collegamento tra gli stabilimenti industriali ed il depuratore di Porto Salvo	Agglomerato industriale di Porto Salvo	Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Vibo Valentia	2.051,37
18	VV-02	Dotazione di attrezzature per la gestione dei servizi consortili e realizzazione di un capannone per il ricovero degli attrezzi e delle macchine	Agglomerato industriale di Porto Salvo	Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Vibo Valentia	660,32
19	VV-03	Realizzazione delle infrastrutture primarie nel comparto B dell'agglomerato industriale Z. I. Aeroporto	Agglomerato industriale di Aeroporto	Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Vibo Valentia	5.195,84
20	VV-04	Adeguamento e potenziamento dotazione idrica agglomerato industriale Porto Salvo	Agglomerato industriale di Porto Salvo	Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Vibo Valentia	2.936,47

TOTALE COSTI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

75.019,00

STUDI DI FATTIBILITÀ

N.	Codice	Titolo di intervento	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costi (Euro/000)
1	SDF-LT-01	Studio di fattibilità "Recupero di edifici esistenti per la realizzazione di un centro direzionale e servizi per le imprese localizzate nell'area"	Agglomerato industriale di Lamezia Terme	Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme	50,80
2	SDF-CS-01	Studio di fattibilità per la realizzazione di un centro stoccaggio per la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli	Agglomerato industriale di Schiavonea	Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Cosenza	87,79
3	SDF-CS-02	Studio di fattibilità per la realizzazione di un Centro fieristico	Agglomerato industriale di Bisignano	Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Cosenza	82,63
4	SDF-KR-01	Studio di fattibilità "Centro smistamento merci 1° lotto (racordo ferroviario ed infrastrutture a servizio) - località Zigarl"	Agglomerato industriale di Crotona	Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotona	126,50
5	SDF-KR-02	Studio di fattibilità per la realizzazione di edifici e magazzini a completamento del centro smistamento merci	Agglomerato industriale di Crotona	Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotona	100,00

- continue -



STUDI DI FATTIBILITÀ

N.	Codice	Titolo di intervento	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costi (Euro/000)
5	SDF-VV-01	Studio di fattibilità per la realizzazione di un centro direzionale a servizio delle aziende in Z.I. Aeroporto	Agglomerato industriale di Aeroporto	Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Vibo Valentia	73,00
7	SDF-VV-02	Studio di fattibilità per la sostenibilità tecnica, economica ed ambientale della realizzazione di una nuova Area di Sviluppo Industriale	Area "Valle del Masima"	Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Vibo Valentia	112,50

TOTALE COSTI STUDI DI FATTIBILITÀ

639,82

TOTALE COSTI PROGRAMMA

75.658,82

Articolo 3

Copertura finanziaria

1. L'articolazione delle risorse finanziarie, descritte puntualmente nell'Allegato 1, da destinare all'attuazione del presente Accordo ammonta ad un totale complessivo di € 75.658.820,00 ed è dettagliata nelle allegate schede (Allegato 2) ai sensi della delibera del CIPE n. 44 del 25 maggio 2000. La successiva tavola 2 riepiloga il suddetto ammontare di risorse per fonti di finanziamento e per annualità di trasferimento delle risorse.

TAVOLA 2 - FONTI FINANZIARIE

Fonti finanziarie (Euro/000)	2002	2003	2004	2005	Totale
Stato - Delibera CIPE n. 84/2000	1.752,88	7.490,85	3.667,89	-	12.911,42
Stato - Delibera CIPE n. 138 /2000	3.864,82	26.274,45	21.357,43	6.846,89	58.443,59
Risorse dei Consorzi per lo sviluppo industriale	-	691,45	613,88	2.998,48	4.303,81
TOTALE GENERALE	5.717,70	34.456,75	25.639,00	9.845,37	75.658,82

2. Il trasferimento delle risorse finanziarie statali previste per l'anno 2002 verrà disposto nei confronti della Regione in un'unica soluzione, entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

7113



3. I trasferimenti delle risorse finanziarie statali previste per gli anni 2003, 2004 e 2005, verranno disposti nei confronti della Regione in due soluzioni per ciascun anno, entro 120 giorni dalla data di trasmissione al Servizio competente del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito Ministero) di rapporti semestrali di monitoraggio. L'ammontare dei trasferimenti terrà conto dell'entità delle risorse finanziarie effettivamente utilizzate dalla Regione, risultanti dai suddetti rapporti di monitoraggio.
4. A seguito dell'eventuale rendicontazione degli interventi previsti dal presente Accordo ai fini dell'attuazione del POR Calabria 2000-2006, le risorse rinvenienti verranno riprogrammate nell'ambito di questo Accordo secondo le priorità e le modalità previste ai successivi Articoli 4 e 5.

Articolo 4

Ulteriori azioni ed interventi

1. Il programma di attuazione del presente Accordo, coerentemente con gli obiettivi e le finalità di cui al precedente articolo 1 e con quanto riportato nell'Allegato 1, potrà essere ulteriormente definito sulla base delle proposte infrastrutturali approvate nel quadro delle iniziative in essere di programmazione negoziata. Altri interventi potranno essere definiti a seguito delle azioni di studio e ricognizione di seguito descritte.
2. Gli eventuali esiti positivi degli studi di fattibilità previsti al precedente articolo 2, nonché dello studio di fattibilità "Infrastrutturazione delle aree oggetto di programmazione negoziata", previsto e finanziato dalla Delibera del CIPE n. 106 del 30 giugno 1999, costituiscono priorità per l'ampliamento del quadro di attuazione del presente Accordo.
3. Si conviene, inoltre, che perseguire l'obiettivo strategico di innalzare sensibilmente il grado di attrattività del territorio regionale, declinato al precedente articolo 1, richiede di ampliare il processo di individuazione dei fabbisogni di localizzazione emergenti anche al di fuori delle aree già attualmente meglio predisposte ad accogliere insediamenti produttivi.
4. Una completa ricognizione delle opportunità localizzative per l'avvio di un effettivo processo di attrazione di imprese esterne deve infatti includere la valutazione dei processi di agglomerazione spontanea già in atto, nonché la loro considerazione rispetto a due ulteriori obiettivi della strategia regionale di irrobustimento del sistema produttivo calabrese:
 - a) garantire un adeguato sostegno ai più significativi tra tali processi di agglomerazione spontanea;
 - b) sostenere i fenomeni di emersione dal sommerso di quegli ispessimenti produttivi che spesso presentano in Calabria livelli di immersione molto elevati.
5. Tale ricognizione richiede un'attività di monitoraggio e di studio approfondito delle dinamiche economiche che interessano il territorio regionale. In particolare, per quei sistemi industriali regionali non individuabili attraverso semplice ricognizione statistica, dovrà essere effettuato un approfondito lavoro di analisi ed ascolto del territorio e di coinvolgimento degli attori interessati (imprese, imprenditori, istituzioni locali, ecc.).
6. L'attuazione di questa fase ricognitiva, basata prevalentemente su indagini sul campo, e finalizzata alla individuazione ed all'analisi dei processi di industrializzazione al di fuori degli Agglomerati Industriali, necessita di un arco temporale più ampio rispetto a quello sufficiente per l'individuazione del programma di interventi, di cui al precedente articolo 2, ed in particolare richiede l'approfondimento degli studi commissionati dalla Regione, propedeutici alla realizzazione della suddetta ricognizione.
7. I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, pertanto, a seguito delle risultanze delle predette attività di studio e ricognizione, ad avviare le necessarie procedure istruttorie e negoziali finalizzate all'individuazione di ulteriori risorse disponibili ed all'integrazione del programma di cui al precedente articolo 2 con gli interventi identificati e valutati positivamente a seguito delle suddette attività di studio e ricognizione.



8. Le integrazioni previste ai commi precedenti del presente articolo saranno attuate mediante la stipula di protocolli aggiuntivi all'Accordo.



Articolo 5

Evoluzioni del quadro di programmazione dell'Accordo

1. Nelle more di una completa definizione del processo di regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata (di cui al citato accordo del 22 novembre 2001 tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la regionalizzazione della programmazione negoziata per lo sviluppo locale), e in coerenza con quanto previsto dal Complemento di Programmazione del POR Calabria 2000-2006, si integra al presente Accordo l'attuazione e il cofinanziamento dei predetti strumenti realizzati, tanto a valere su risorse regionali quanto su quelle delle misure 4.1 e 4.2 del POR Calabria, nonché delle connesse azioni del PON "Sviluppo imprenditoriale locale" 2000-2006.
2. Secondo quanto previsto dal citato Complemento di programmazione del POR Calabria 2000-2006 e, come ribadito nell'allegato 1, si integra al presente Accordo l'attuazione delle misure 4.1 e 4.2 del suddetto Programma, nonché delle connesse azioni del PON "Sviluppo imprenditoriale locale" 2000-2006, in quanto tra esse coerenti.
3. Pertanto la Regione si impegna, in funzione della tempistica e delle modalità attuative delle anzidette azioni e strumenti, a promuovere l'attivazione del necessario processo negoziale ed istruttorio. Tale processo, che dovrà prevedere anche il coinvolgimento di altre amministrazioni responsabili di tali azioni e misure, è finalizzato a definire e stipulare, coerentemente con quanto previsto dal su citato Complemento di programmazione, protocolli aggiuntivi al presente Accordo relativi all'attuazione di:
 - a. azioni di marketing territoriale per l'attrazione di investimenti esterni e l'avvio di reti di cooperazione interregionale;
 - b. un sistema integrato di agevolazioni per la realizzazione di investimenti produttivi (sistemi territoriali, filiere settoriali);
 - c. strumenti di finanza di progetto per attuare, in collaborazione con il settore privato, la realizzazione di infrastrutture e la gestione dei connessi servizi.
4. La Regione, coerentemente con il riconoscimento della natura strategica delle aree emerse dal processo di selezione di cui al precedente articolo 2 e con gli esiti delle ulteriori azioni di studio e ricognizione descritte al precedente articolo 4, si impegna a definire all'interno dei predetti protocolli aggiuntivi al presente Accordo l'attuazione delle sopra citate misure 4.1 e 4.2 del Programma Operativo Regionale Calabria 2000-2006.

Articolo 6

Collegamenti funzionali

1. Le Parti si danno atto della necessità funzionale di armonizzare quanto previsto dal presente Accordo con gli altri accordi di programma quadro previsti dall'Intesa Istituzionale di programma e non ancora stipulati, ed in particolare con l'APQ Sicurezza e Legalità, per il quale la Regione si impegna a proporre iniziative relative alla sicurezza e legalità anche per gli interventi previsti dal presente Accordo, quali:
 - a) controllo preventivo ed in itinere di eventuali condizionamenti negli appalti e subappalti di esecuzione dei lavori, servizi e forniture e nella conduzione dei cantieri;
 - b) controllo del rischio di infiltrazioni criminali nell'affidamento delle aree e nella gestione d'impresa;



- c) definizione e applicazione di accordi di sicurezza finalizzati al presidio delle aree e delle reti di comunicazioni in/out, nonché alla salvaguardia dei siti e delle opere infrastrutturali previste nelle aree industriali per una sicura fruibilità del bene;
- d) concertazione, con la partecipazione delle Parti sociali e della società civile, di protocolli di legalità articolati per azioni di prevenzione e contrasto delle fenomenologie criminali nel tessuto economico e produttivo regionale;
- e) implementazione di progetti per l'emersione del lavoro sommerso e del lavoro irregolare e per l'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.



Articolo 7

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza:
 - a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate (Allegato 2);
 - b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
 - c) a fornire tutte le informazioni in loro possesso utili per definire, coerentemente con gli obiettivi indicati al precedente art. 5, il quadro di attuazione delle misure 4.1 e 4.2 del POR Calabria 2000-2006 e delle connesse azioni del PON "Sviluppo imprenditoriale locale" 2000-2006;
 - d) a comunicare l'avvenuta rinvenienza di risorse a seguito della rendicontazione degli interventi previsti nel presente Accordo nel quadro dell'attuazione del POR Calabria 2000-2006;
 - e) a procedere con periodicità semestrale alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato paritetico di attuazione di cui all'art. 8 della citata intesa istituzionale di programma;
 - f) ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - g) a rimuovere ogni ostacolo procedurale in tutte le fasi di realizzazione dagli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, le misure che saranno adottate dal citato Comitato Istituzionale di gestione ai sensi del successivo art. 10.
2. La Regione applicherà il Piano di Controllo di Legalità degli investimenti del POR Calabria alle iniziative programmate nell'APQ, impegnandosi ad attivare tutte le procedure e i meccanismi di controllo di legalità previsti.

Articolo 8

Soggetto responsabile

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, si individuano quali responsabili dell'attuazione il dott. Domenico Lemma, dirigente del Servizio di Coordinamento Industria e la dott.ssa Maria Laura Tucci, program manager settoriale (industria, artigianato, commercio e servizi) della Struttura Operativa di Gestione (S.O.G.) della Regione.
2. Il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;



- c) promuovere, di concerto con i Responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dagli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- d) presentare, a partire dal 31 gennaio 2003 ed entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato paritetico di attuazione della citata intesa istituzionale di programma una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, con riferimento al periodo precedente al 31 dicembre e al 30 giugno di ciascun anno. La relazione evidenzia i risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, secondo le modalità definite dal Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nella relazione sono, tra l'altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di nuova programmazione, revoca o rimodulazione degli interventi. La relazione conterrà l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, nonché l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere al fine di superare l'ostacolo. Nella relazione viene rappresentato, coerentemente con gli obiettivi indicati al precedente art. 5, il quadro di attuazione delle misure 4.1 e 4.2 del POR Calabria 2000-2006 e delle connesse azioni del PON "Sviluppo Imprenditoriale locale" 2000-2006. Sono inoltre individuate le risorse rinvenienti dalla eventuale rendicontazione degli interventi del presente Accordo nel quadro dell'attuazione del POR Calabria 2000-2006. Con la relazione verranno trasmesse al Comitato paritetico di attuazione le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento, mediante l'aggiornamento dei dati dell'applicazione informatica di cui alla citata delibera del CIPE n. 44 del 25 maggio 2000;
- e) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al Soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere; segnalare, decorso inutilmente tale termine, l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede con le modalità previste dall'articolo 8 dell'Intesa istituzionale di programma;
- f) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione procedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del Comitato istituzionale di gestione, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
- g) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgano tra i soggetti partecipanti all'Accordo; nel caso di mancata composizione le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo 8 della già citata intesa istituzionale di programma.

Articolo 9

Il responsabile del singolo intervento

1. Per ogni intervento previsto dal presente Accordo viene indicato nelle schede allegate (Allegato 2) il responsabile dell'attuazione dell'intervento.
2. Il responsabile dell'intervento svolge funzione di direzione e coordinamento per l'efficiente ed efficace attuazione dell'intervento stesso.
3. In particolare ha il compito di:
 - a) verificare l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento e segnalare al responsabile unico dell'Accordo gli eventuali ritardi o ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono l'attuazione;
 - b) compilare, secondo le indicazioni del responsabile dell'Accordo, la scheda di monitoraggio dell'intervento di propria competenza. La scheda dovrà essere compilata e trasmessa al responsabile dell'Accordo, compatibilmente con le scadenze del monitoraggio semestrale;
 - c) fornire al responsabile dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.



Articolo 10

Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. In caso di insorgenza di conflitti tra due o più dei soggetti partecipanti agli accordi sottoscritti in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il responsabile dell'Accordo o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano il Comitato paritetico di attuazione rimette la questione al Comitato istituzionale di gestione.

Articolo 11

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente Accordo fatti specie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'Accordo invita il soggetto sottoscrittore al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico di attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Comitato paritetico propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti.
7. Il Comitato istituzionale può proporre e adottare le misure individuate dal Comitato paritetico di attuazione o le altre che ritenesse più opportune per risolvere le controversie, ivi comprese, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti, la nomina di commissari ad acta ai sensi della legge 135/97 e la riprogrammazione degli interventi previsti nel presente Accordo.

Articolo 12

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'Accordo stesso sono successivi.
2. Conformemente a quanto previsto dall'intesa istituzionale di programma, l'Accordo ha la durata di anni quattro, è prorogabile e può essere modificato od integrato per concorde volontà dei partecipanti e previa approvazione da parte del Comitato istituzionale di gestione. Alla scadenza dell'accordo il soggetto responsabile è incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.
3. Conformemente a quanto previsto dall'intesa istituzionale di programma, successivamente alla stipula del presente Accordo possono aderirvi, previo consenso unanime dei partecipanti, ed



approvazione del Comitato Istituzionale di gestione, altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la completa realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.

Per

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dott.ssa Antonella Manno, Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione




la Regione Calabria

Dott. Vittorio Cirò Candiano, Dirigente Generale del Dipartimento 3 - Bilancio e finanze, politiche comunitarie e sviluppo economico



Dott. Domenico Pecoraro, Dirigente Generale del Dipartimento 7 - Industria, commercio e artigianato



il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Cosenza

Dott. Antonio Lavorato, Direttore del Consorzio



il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotona

Dott. Giovanni Malena, Vice Commissario Straordinario



il Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme

Dott. Vincenzo Bifano, Commissario Straordinario



il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Reggio Calabria

Avv. Giuseppe Fragomeni, Commissario Straordinario




il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Vibo Valentia

Geom. Rocco Letizia, Commissario Straordinario



3 LUG. 2002





*Ministero dello
Sviluppo Economico*



Regione Calabria

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE CALABRIA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
"INFRASTRUTTURAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE"**

II ATTO INTEGRATIVO .

ARTICOLATO



Handwritten initials and signatures, including 'M', 'S', 'V', and '96'.

Roma, 11 novembre 2009

PREMESSE

VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTA la legge 30 giugno 1998 n. 208 "Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse, istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse";

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e in particolare, l'art. 73 della citata legge che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione ed a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica - con particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialità;

VISTO il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in Legge dall'art. 1 della Legge 233 del 17 Luglio 2006;

VISTA la Delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la Delibera CIPE del 25 maggio 2000 n. 44 "Accordi di programma quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica";

VISTA la Delibera CIPE del 2 agosto 2002 n. 76, "Accordi di programma quadro - modifica scheda-intervento di cui alla Delibera n. 36 del 2002 e approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la Delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art.11 della legge n.3/2003 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003 ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003, art.61);





*Ministero dello
Sviluppo Economico*



Regione Calabria

VISTA la Del. CIPE n. 14 del 22 Marzo 2006 recante norme per la "Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro";

VISTA la Delibera CIPE n. 174 del 22 Dicembre 2006 che approva la proposta di Quadro Strategico Nazionale (2007/2013) e relativo allegato che introduce la programmazione unitaria dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate;

VISTA la Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 con la quale vengono ripartite tra le Amministrazioni responsabili dell'attuazione della politica regionale, le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate per il periodo 2007-2013 quale fondo nazionale pluriennale per lo sviluppo e sono disciplinate le procedure tecnico-amministrative di attuazione della programmazione regionale unitaria;

VISTA la Delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 che ha aggiornato la dotazione del FAS 2007/2013 e della Delibera n. 166 del 21 dicembre 2007;

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 32538 del 9 ottobre 2003;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutturazione per lo sviluppo locale" stipulato in data 3 luglio 2002 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Calabria e i Consorzi delle aree industriali di Coscusa, Crotona, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, finalizzato all'innalzamento del grado di attrattività del territorio della Regione Calabria, nel quadro di una complessiva strategia regionale di irrobustimento del sistema produttivo calabrese, che qui si richiama per il contenuto e per le premesse, per quanto non modificato dal presente Atto;

VISTA la normativa statale e regionale già richiamata in premessa all'Accordo di Programma Quadro stipulato il 22 dicembre 2003 e successivi atti integrativi;

VISTI gli atti di programmazione nazionale e regionale già richiamati in premessa all'Accordo di programma quadro stipulato il 22 dicembre 2003 e successivi atti integrativi;

VISTI i nuovi regolamenti comunitari inerenti disposizioni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, n. 1083/2006, n. 1080/2006, n.1081/2006 pubblicati nella Gazzetta ufficiale della UE del 31 luglio 2006;

VISTO il Programma Operativo Regione Calabria FESR 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea, con Decisione n. C.(2007) 6322 del 7.12.07;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 13 giugno 2008 recante il "Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 243 del 23 aprile 2007 "Costituzione del Comitato Regionale di Coordinamento dell'Intesa Istituzionale di Programma e degli Accordi di Programma Quadro";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 7 luglio 2007 che approva il Regolamento interno del Comitato Regionale di Coordinamento dell'Intesa Istituzionale di Programma e degli Accordi di Programma Quadro (costituito con DGR n. 243 del 23 aprile 2007) e prevede, all'art. 9, la procedura di consultazione scritta per l'acquisizione del parere sulla programmazione degli Accordi di Programma Quadro e degli Atti Integrativi;





Ministero dello
Sviluppo Economico



Regione Calabria

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 30.01.07 con la quale è stato approvato il riparto programmatico per settore delle risorse attribuito alla Regione Calabria a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 03/06, per cui sono stati assegnati 10.000.000,00 di euro per interventi a favore dei sistemi produttivi locali relativi all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per lo Sviluppo Locale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2008, n. 523 che ha destinato € 5.256.712,80 di economie a valere sulla delibera CIPE nn. 17/03 e 84/00 provenienti dall' "APQ Infrastrutture per lo Sviluppo Locale" alla realizzazione di interventi mirati al potenziamento e alla riqualificazione della dotazione e della funzionalità di infrastrutture di servizio a sostegno della localizzazione e della logistica delle imprese ricadenti nelle aree dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale delle province calabresi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 598 del 8.8.2008 con la quale si approva la proposta di il Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale";

PRESO ATTO della relazione tecnica di accompagnamento redatta dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici relativamente alla coerenza programmatica, alla fattibilità e alla sostenibilità degli interventi proposti dalla Regione Calabria a valere sulla Delibera CIPE n. 3/06 ed attivati nel presente Accordo, in ottemperanza al punto 2.5.1 punto a) della stessa Delibera CIPE 14/06, trasmessa con nota n. 409 del 6 Agosto 2008;

TENUTO CONTO che, con nota 20958 del 10 ottobre 2008, il Ministero per lo Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo territoriali e le Intese Istituzionali di Programma ha comunicato che a seguito del disposto dell'art. 6 quater comma 2 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, le risorse del Fondo Arco Sottoutilizzate assegnate dal CIPE entro il 31 dicembre 2006 e non programmate in Accordo di Programma Quadro non sono disponibili per la programmazione su ulteriori APQ, in attesa della delibera CIPE prevista nello stesso comma della norma citata;

VISTA la Deliberazione n. 783 del 27 ottobre 2008 con la quale la Giunta Regionale ha tra l'altro :

- approvato la proposta di riprogrammazione finanziaria dell'Intesa Istituzionale di Programma per evitare il disimpegno automatico delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 35/2005 destinando economie per euro 7.826.393,17 a valere sull'APQ infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale atto originario, per l'attuazione dell'APQ Energia;
- incaricato il Dirigente Generale del Dipartimento 3 " Programmazione Nazionale e Comunitaria" a sottoporre alla Giunta Regionale le risultanze del negoziato con le Amministrazioni Centrali competenti aventi ad oggetto la proposta di riprogrammazione finanziaria dell'Intesa Istituzionale di Programma per i successivi provvedimenti di competenza relativamente alla modifica di una serie di deliberazioni tra le quali la 598/08.

VISTA la Delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 che ha aggiornato la dotazione del FAS 2007/2013, assegnato risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modificato la Delibera n. 166/07;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 157 del 31 marzo 2009 che approva la proposta di Programma Attuativo Regionale (PAR Calabria) FAS 2007-2013 nel rispetto del principio di concentrazione e complementarità con il POR Calabria 2007/2013, il POR Calabria FSE 2007/2013 e il PSR Calabria FEASR 2007/2013;

Il Atto Integrativo di Accordo di Programma Quadro "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale" della Regione Calabria

-Articolata -
4/18





Ministero dello
Sviluppo Economico



Regione Calabria

VISTA la Deliberazione n. 185 del 20 aprile 2009 con la quale la Giunta Regionale ha tra l'altro preso atto dell'effettiva quota, pari ad € 369.102.838,34, dei ricetti finanziari disponibili, ovvero riassegnabili alla Regione Calabria, dal Ministero dello Sviluppo Economico (nota prot. 5201 del 31 marzo 2009 in aggiornamento alla precedente del 20958 del 10 ottobre 2008), ai sensi dell'applicazione dell'art. 6 quater comma 2) e 3) della Legge n.133/2008 e del punto 15 dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009;

PRESO ATTO che nel riparto finanziario dei predetti ricetti assegnabili alla Regione Calabria con le modalità previste dalla Deliberazione CIPE n. 1/2009, non trovano copertura finanziaria gli interventi inseriti nella proposta di II atto integrativo "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale" approvata con Deliberazione della G.R.A. 598 del 8.8.2008;

VISTA la Deliberazione n. 307 del 25 maggio 2009 "POR Calabria 2000-2006 riallocazione delle economie di bilancio afferenti le misure del POR Calabria 2000/2006" con la quale la Giunta Regionale ha tra l'altro riallocato le risorse libere da vincoli da destinazione e disponibili su ciascun capitolo di bilancio afferente il POR Calabria 2000-2006 sempre sullo stesso Programma Operativo, per come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione. In particolare la nuova dotazione finanziaria dell'Asse 4 Misura 4.2 "Promozione dei sistemi produttivi locali" ammonta ad € 91.881.680,52 anziché 76.024.817,72 con un incremento di € 15.856.862,80;

CONSIDERATA la necessità di procedere a rimodulare la Fonte Finanziaria della originaria proposta di APQ in oggetto, di cui alla richiamata Deliberazione di G.R. 598 dell'8 agosto 2008, attraverso la riprogrammazione, di pari importo, di altra fonte finanziaria;

RITENUTO individuare nelle risorse libere da vincoli di destinazione, disponibili su apposito capitolo di bilancio afferente il POR Calabria, di cui alla Deliberazione di G.R. 307/09 suddetta, le risorse necessarie a finanziare la proposta di II atto integrativo "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale";

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

LA REGIONE CALABRIA

stipulano il

II ATTO INTEGRATIVO

ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

"INFRASTRUTTURAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE"

Articolo 1

Receptimento delle premesse

1. Le Premesse di cui sopra, la Relazione Tecnica (Allegato 1) e le Schede intervento (Allegato 2), formano parte integrante e sostanziale del presente II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutturazione per lo Sviluppo locale" (di seguito indicato Atto Integrativo).

Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale" della Regione Calabria

Articolo 1 -
5/16





2. Per tutto quanto non espressamente previsto o modificato dal presente Atto integrativo, si rinvia al testo dell'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutturazione per lo sviluppo locale" stipulato in data 3 luglio 2002 e al successivo Atto Integrativo.

Articolo 2

Finalità ed Obiettivi

1. In coerenza con il citato Accordo di Programma Quadro "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale", gli obiettivi del presente Atto Integrativo riguardano:
- Interventi infrastrutturali mirati al potenziamento ed alla riqualificazione della dotazione e della funzionalità di infrastrutture di servizio e a sostegno della localizzazione e della logistica delle imprese.
 - Interventi mirati a migliorare l'attrattività e la funzionalità delle principali aree industriali della Calabria attraverso interventi per il potenziamento delle reti tecnologiche con priorità alle reti telematiche a larga banda;
2. In particolare si prevede di finanziare parte degli interventi infrastrutturali, ricadenti in area di rilevanza strategica per il sistema produttivo regionale, proposti ed approvati dai seguenti Enti:
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro - Lamezia Terme (compreso un intervento nel Comune di Squillace - Provincia di Catanzaro);
 - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza;
 - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Crotoni;
 - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia;
 - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria;
3. Gli obiettivi perseguiti sono dettagliatamente illustrati nella relazione tecnica (allegato I), parte integrante del presente Atto Integrativo.
4. L'Accordo è coerente con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali definiti nei seguenti documenti di riferimento:
- Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, Asse VII "Sistemi Produttivi", Obiettivo Specifico: "Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese";
 - Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, Asse VII "Sistemi Produttivi", Obiettivi Operativi: 7.1.1 "Qualificare e potenziare le infrastrutture produttive materiali ed immateriali e sostenere la domanda di servizi innovativi alle imprese"; 7.1.2 - Sostenere l'apertura del sistema produttivo regionale attraverso l'attrazione di investimenti dall'esterno e il miglioramento delle capacità di esportazione delle imprese regionali; 7.1.3 - Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese; 7.1.4 - Promuovere e sostenere la competitività delle imprese e la creazione di nuove imprese nei settori innovativi (o in rapida crescita); 7.1.5 - Promuovere e sostenere la cooperazione tra le imprese in una logica di filiera o di territorio.



Articolo 3

Elenco degli interventi

1. Le finalità di cui all'art. 2 sono perseguite mediante la realizzazione di un programma di n. 19 (diciannove) interventi descritto nella Relazione tecnica (allegato 1).
2. I Soggetti Sottoscrittori condividono la linea di intervento ricompresa nel presente Accordo e ne riscontrano la coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale di rispettiva competenza.
3. I Soggetti Attuatori degli Interventi assicurano la veridicità delle informazioni contenute nelle relative schede intervento di cui agli all'allegato 2 del presente Atto Integrativo in fase istruttoria. In fase di monitoraggio, la responsabilità della veridicità delle informazioni contenute nelle scheda intervento sarà dei singoli Responsabili di intervento.
4. I singoli interventi sono illustrati in dettaglio nella Relazione Tecnica (Allegato 1) e nelle Schede Intervento (Allegato 2), inserite nell'Applicativo inteso del Ministero dello sviluppo economico e redatte, ai sensi della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 76 e s.m.i., con le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio del Servizio politico di sviluppo territoriale e le intese dello stesso Ministero, citata in premessa.
In ogni singola Scheda Intervento è riportata: l'indicazione relativa ai Soggetti Sottoscrittori, ai soggetti attuatori, al soggetto responsabile dell'intervento, ai contenuti progettuali, al costo complessivo, al fabbisogno finanziario e alla sua articolazione nel tempo, con individuazione delle relative fonti di copertura, all'impegno finanziario di ciascun soggetto, ai tempi di attuazione, ed alle procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi, con l'eventuale individuazione di termini ridotti.
5. Il costo degli interventi attivati dal presente Atto Integrativo è riportato in Tabella 1:

TABELLA 1: ELENCO E COSTO DEGLI INTERVENTI

CODICE	PROPOSTA	Importo complessivo	di cui	
			Risorse liberate POR Calabria D.G.R. 307/2009	Quota Ente
VV 201	Completamento delle infrastrutture di collegamento tra il comparto A e comparto B della zona industriale Aeroporto	€ 1.745.262,50	€ 1.648.698,28	€ 96.564,22
VV 202	Completamento blocco servizi in zona industriale Aeroporto per completare l'opera già avviata con il progetto VV-02.	€ 660.188,08	€ 660.188,08	
VV 203	Reti a B.L. per la tutela e sorveglianza delle aree industriali Aeroporto e Porto Salvo e delle infrastrutture consorili.	€ 447.892,79	€ 447.892,78	
VV204	Realizzazione 1° ciclo urbanizzazione area industriale Valle del Mesimo	€ 2.621.876,84	€ 2.621.876,84	
		€ 5.475.020,21	€ 5.368.646,08	€ 106.374,13
GT 201	Infrastrutture di base nell'agglomerato industriale di Campo Calabro - RC - Villa San Giovanni - 1° lotto - Progetto CRV0401	€ 400.000,00	€ 400.000,00	
		€ 400.000,00	€ 400.000,00	

Il presente integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale" della Regione Calabria - Articolato -





CODICE	PROPOSTA	Importo complessivo	di cui	
			Risorse liberate POR Calabria D.G.R. 3072809	Quota Ente
CS 201	Realizzazione viabilità ed infrastrutture primarie della "zona nord a monte della S.S. 106R" - Schiavonea	€ 675.416,97	€ 675.416,97	
CS 202	Realizzazione viabilità ed infrastrutture primarie della "zona sud a monte della S.S. 106R" - Schiavonea	€ 788.168,38	€ 788.168,38	
CS 203	Realizzazione viabilità ed infrastrutture primarie della "zona nord a valle della S.S. 106R" - Schiavonea	€ 97.434,94	€ 97.434,94	
CS 204	Realizzazione infrastrutture primarie della "zona nord" - Pizzo Lago	€ 579.868,65	€ 463.894,92	€ 115.973,73
CS 205/1	Infrastrutture agglomerato industriale di Sant'Ireneo - Comune di Rossano - Completamento viabilità ed infrastrutture primarie della "zona sud a monte della S.S. 106R"	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00	
CS 205/2	Infrastrutture agglomerato industriale di Sant'Ireneo - Comune di Rossano - Completamento "impianto di depurazione"	€ 240.000,00	€ 240.000,00	
CS 205/3	Infrastrutture agglomerato industriale di Sant'Ireneo - Comune di Rossano - Realizzazione "Rete di Sicurezza"	€ 650.000,00	€ 650.000,00	
CS 205/4	Infrastrutture agglomerato industriale di Sant'Ireneo - Comune di Rossano - Realizzazione della "rete cablara"	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
CS 205/5	Infrastrutture agglomerato industriale di Sant'Ireneo - Comune di Rossano - Realizzazione della "Retinazione"	€ 350.000,00	€ 350.000,00	
CS 206	Completamento opere infrastrutturali area PIP - Trebisacce - conto da convenzione tra Consorzio e Comune	€ 400.000,00	€ 400.000,00	
CS 207	Urbanizzazione primaria Area PIP in località "Imbrecci" del Comune di Villepiante - conto da convenzione tra il Consorzio Comune	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
		€ 6.676.398,94	€ 5.966.973,33	€ 1.115.973,73
LT 201	Completamento Infrastrutturazione di base area industriale Comparto n. 1 (Area ex SIR) e Comparto 2 (Area a monte della SS 10) - (LT01)	€ 1.497.025,09	€ 1.303.511,28	€ 193.513,81
LT 202	Opere di urbanizzazione primaria nell'agglomerato industriale ovestale di Lamezia Terme - (LT09)	€ 1.959.630,33	€ 1.959.630,33	
		€ 3.456.655,42	€ 3.263.141,61	€ 193.513,81
SQ 201	Manutenzione straordinaria e miglioramenti tecnologico-funzionali con realizzazione di immobile e servizi annessi in un centro servizi per l'artigianato di Squillace	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
		€ 300.000,00	€ 300.000,00	
TOTALE		€ 15.662.764,56	€ 15.256.713,80	€ 406.051,76



Articolo 4

Quadro finanziario dell'Atto Integrativo

1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie attivate dal presente Atto ammonta ad un totale di € 15.662.764,56, per come descritto nella successiva Tavola 2 ed adeguatamente dettagliato nelle schede intervento redatte ai sensi della Delibera CIPE n.76/03;

TABELLA 2 - QUADRO FINANZIARIO DELL'ATTO INTEGRATIVO

FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO	TOTALI
RISORSE REGIONALI		€ 15.256.712,80
Di cui: Risorse liberate POR Calabria DGR 307/2009	€ 15.256.712,80	
ALTRI FINANZIAMENTI		€ 406.051,76
Di cui: CONSORZI	€ 406.051,76	
TOTALE		€ 15.662.764,56

2. La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
3. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dalla situazione degli interventi individuali nel presente Accordo e opportunamente accertate dal Soggetto responsabile dell'Accordo in sede di monitoraggio semestrale, sono riprogrammabili, su proposta del Soggetto responsabile medesimo, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006 - Punto 1.1.2.

Articolo 5

Quadro Programmatico

1. Il presente Accordo, oltre agli interventi attuativi di cui alla Tabella 1, non prevede interventi iscritti nella sezione Programmatica.

Articolo 6

Impegni dei Soggetti Sottoscrittori e Governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei Soggetti Sottoscrittori ai sensi e con le procedure previste dal Punto 1.1.2 della Delibera CIPE n. 14/06 composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal Responsabile dell'Accordo e dai sottoscrittori, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere in materia di:
 - attivazione o annullamento degli interventi;
 - riprogrammazione di risorse ed economie;

Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale" della Regione Calabria - Articolato -





Ministero dello
Sviluppo Economico



Regione Calabria

- modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - promozione di Atti integrativi o passaggio di interventi dalla sezione "programmatica" a quella "attuativa";
 - attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti, anche attraverso la facoltà di modificare, mediante le risorse premiali, la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
- a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo;
 - b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ed in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c) a procedere semestralmente al monitoraggio ed alla verifica dell'Accordo, e, se necessario, a proporre, per il tramite del Soggetto Responsabile dell'attuazione di cui al successivo art. 7, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori e, in caso di problematiche ivi non risolte, al Comitato Intesa Partecipata così come previsto al Punto 1.1.1 della Delibera CIPE n. 14/06;
 - d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo;
 - f) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostacolo alla realizzazione degli stessi;
 - g) a condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e in intesa con nota protocollo n. 32538 del 9 ottobre 2003.
3. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
- h) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo;
 - i) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ed in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - j) a procedere semestralmente al monitoraggio ed alla verifica dell'Accordo, e, se necessario, a proporre, per il tramite del Soggetto Responsabile dell'attuazione di cui al successivo art. 7, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori e, in caso di





problematiche ivi non risolte, al Comitato Intesa Paritetico così come previsto al Punto 1.1.1 della Delibera CIPE n. 14/06;

- k) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- l) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo;
- m) a promuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli stessi;
- n) a condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese con nota protocollo p.32338 del 9 ottobre 2003.

Articolo 7

Soggetto Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo

1. Al fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, è individuato, quale Soggetto Responsabile dell'attuazione l'arch. Michelino Lanza, Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 "Attività Produttive" della Regione Calabria;
2. Al Soggetto Responsabile vengono conferiti i seguenti compiti:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti Sottoscrittori;
 - b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, provvedendo in particolare alla stipula di specifiche convenzioni con i soggetti attuatori stessi;
 - d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa;
 - e) assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento dei dati nelle schede attività/intervento implementate nell'Applicativo Intese, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
 - f) controllare la completezza e la coerenza dei dati delle schede attività/intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'Applicativo Intese e comunicare al SPSTI la lista degli eventuali interventi che presentano modifiche rispetto alle previsioni effettuate nell'ultima versione monitorata come indicato al par. 4.1 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
 - g) curare, al primo monitoraggio dell'Accordo, l'inserimento del CUP (codice unico di progetto) per ciascuna delle schede attività/intervento implementate nell'Applicativo Intese, ove non è inserito, e, a tal fine, richiedere in tempi utili l'attribuzione, direttamente o per il tramite





idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto Concentratore);

- h) inviare alla DGPRUN ed alle Amministrazioni centrali firmatarie, entro il 28 febbraio ed il 30 settembre di ogni anno -a partire dal primo semestre successivo a quello della stipula - il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della Delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla citata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa;
- i) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempimento al Comitato Intesa Partecipativa, il quale provvede secondo le disposizioni della delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14;
- j) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione procedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme parere del Comitato Intesa Partecipativa, di cui alla citata delibera CIPE 14/2006, i poteri esecutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
- k) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo, secondo le modalità previste dalla richiamata Delibera CIPE n. 14/2006;
- l) comunicare ai Soggetti Responsabili di Intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8

Soggetto Responsabile dell'Attuazione del Singolo Intervento

1. Nelle apposite schede dell'Allegato 2 viene indicato, per ogni intervento, il "Responsabile di Intervento" che, nel caso di lavori pubblici, corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile Unico del Procedimento", ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché del DPR 554/1999 per le parti non abrogate dal suddetto Decreto legislativo 163/2006.
2. Il Responsabile di Intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del Procedimento ex art. 8 del DPR 554/1999 per le parti non abrogate dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento; raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intesa i dati delle schede intervento e rispondere della loro veridicità;





- c) verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
- d) trasmettere al Soggetto Responsabile dell'Accordo in scheda-intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'Accordo;
- e) fornire al responsabile dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento;
- f) consegnare, in particolare, al Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, su sua richiesta, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, nonché gli atti amministrativi di impegno alla realizzazione dell'intervento, atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie e ogni altra documentazione attinente l'intervento.

Articolo 9

Monitoraggio

1. Il monitoraggio verrà effettuato, in accordo con quanto previsto dalla Intesa Istituzionale di Programma e da quanto riportato nel presente Accordo, in base alle procedure stabilite dalla Delibera CIPE in materia, con particolare riferimento all'allegato n. 4 della Delibera CIPE 9 maggio 2003 n. 17 ed alla Circolare attuativa trasmessa alle Amministrazioni regionali dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese citata in premessa, così come novellate dalla citata Delibera CIPE 14/06.

Articolo 10

Modalità di Trasferimento delle Risorse

1. Per quanto concerne l'utilizzo di risorse liberate del POR Calabria 2000-2006 di cui alla D.G.R.307/2009, la procedura di trasferimento delle risorse da parte della Regione Calabria ai soggetti attuatori degli interventi è assoggettata alle regole previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia nonché da quanto previsto nelle specifiche convenzioni.
2. Nel caso di futuri utilizzi di risorse FAS, tramite la stipula di eventuali integrazioni al presente accordo, per come previsto al successivo art.11, la procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo Area Sottoutilizzate sarà avviata dalle competenti Direzioni del Dipartimento per lo Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, con le seguenti modalità:
 - 20% della quota di cofinanziamento FAS entro 60 giorni dalla stipula dell'Accordo a titolo di anticipazione;
 - 80% in proporzione allo stato di avanzamento degli interventi e sulla base del valore delle opere realizzate, come risultanti dai dati di monitoraggio semestrale dell'Applicativo Intese del Ministero dello Sviluppo Economico.



In attuazione delle Delibere del CIPE N. 44/2000, N. 76/2002, N. 17/2003 (con particolare riferimento all'Allegato 4), N. 14/2006 e della citata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, i trasferimenti delle risorse relative al Fondo Arce Sottoutilizzate sono condizionati al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio.

Articolo 11

Ulteriori Interventi

1. Con successivi atti integrativi, tenuto anche conto degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo finalizzando a tal fine gli ulteriori fondi statali, regionali comunitari e privati che si rendessero disponibili.

Articolo 12

Procedure di Conciliazione o Definizione di Conflitti tra i Soggetti

1. In caso di emergenza di conflitti, tra due o più soggetti partecipanti all'Accordo sottoscritto, in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Tavolo dei Sottoscrittori, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le Parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Quando in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Tavolo dei Sottoscrittori rimette la questione al Comitato Intesa Paritetico.

Articolo 13

Inerzia, Ritardi e Inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostacola riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Responsabile dell'Accordo invita il soggetto, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal Responsabile dell'Accordo, le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza, il Responsabile dell'Accordo invia gli atti, con





motivata, al Tavolo dei Sottoscrittori, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva.

6. Il Tavolo dei Sottoscrittori, ove non riuscisse a risolvere le problematiche sottoposte, invia gli atti al Comitato Intesa Partecipata, ai sensi della Delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006.

Articolo 14

Disposizioni Generali e Finali

1. Il presente Accordo di Programma Quadro è vincolante per tutti i Soggetti Sottoscrittori.
2. Le disposizioni contenute nel presente Accordo integrano e innovano le disposizioni eventualmente contenute in accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali, strettamente inerenti ai programmi e agli interventi oggetto dell'Accordo medesimo, stipulate anteriormente tra i soggetti sottoscrittori.
3. Possono aderire all'Accordo stesso altri Soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della Delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo secondo le procedure previste dalla Delibera CIPE 14/2006.
4. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
5. La Regione dichiara di avere effettuato, sotto la sua responsabilità, l'istruttoria relativa alla procedura di selezione degli interventi, la verifica dei requisiti di ammissibilità al finanziamento, nonché l'individuazione dei Soggetti attuatori degli interventi finanziati nel presente Accordo nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria. La Regione dichiara, altresì, che tutti gli interventi del presente Accordo verranno attuati nel pieno rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale o dei relativi regolamenti di attuazione.
6. L'Accordo ha durata fino al completamento degli interventi in esso previsti, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dell'Intesa, previa approvazione da parte del Tavolo dei Sottoscrittori.
7. Qualora l'inadempimento di una o più delle Parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. Alla scadenza dell'Accordo, ovvero allorquando se ne presenti la necessità, il Tavolo dei Sottoscrittori, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.
9. Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti rimandano a quanto previsto dall'Intesa Istituzionale di Programma citata in premessa, dall'Accordo di programma quadro sottoscritto il 22 dicembre 2003, dal I e II Atto integrativo sottoscritti rispettivamente il 29 dicembre 2005 e il 31 luglio 2006 e dalla Delibera CIPE 14/06.

Roma, 11 novembre 2009



Handwritten signature and initials



Ministero dello
Sviluppo Economico



Regione Calabria

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Direttore Generale
Dott. Vincenzo Donato




Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali
Direttore Generale
Prof. Giuseppina Maria Esposito
Per delega il dr. Enrico Ricci



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA
Direttore Generale
Ing. Salvatore Orlando



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Direttore Generale
Arch. Michalina Lanza
per delega dr. Francesco Vuarnet





REGIONE CALABRIA
Dipartimento "Attività Produttive"
II DIRIGENTE GENERALE

DOC 11

13 APR. 2012

Prot. 131866/5172

Catanzaro.

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE
PROVINCIA DI CATANZARO
Protocollo in Entrata num: 763
Data Protocollo: 23/04/2012



Spett.le ASI
Zona Industriale
88046 Lamezia Terme

Spett.le ASI
V.le Matteotti Pal. Carime
89900 Vibo Valentia

Spett.le ASI
Via Vittorio Veneto, 77
89123 Reggio Calabria

Spett.le ASI
Via Piave, 70
87100 Cosenza

Spett.le ASI
Via Filippo Corridoni
88900 Crotone

SEDE

Oggetto: Notifica delibera

Si trasmette a valere quale notifica la D.G.R. n. 105 del 13/03/2012 recante:
*"Procedure concernenti la chiusura delle convenzioni delle opere incluse nell'APQ
Infrastrutturazione per lo sviluppo locale - sottoscritto in data 3 luglio 2002" - ATTO DI
INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLE OPERE REALIZZATE.*

Dott.ssa Maria Grazia Nicola



ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
 GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/Proponente:

Bilancio
 Attivita' Sic
 C.C.P.P.

Deliberazione n. 105 della seduta del 13 MAR. 2012

Oggetto:

Procedure concernenti la chiusura delle convenzioni delle opere incluse nell'APQ
 "Infrastrutturazione per lo sviluppo locale - sottoscritto in data 3 luglio 2002"
ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLE OPERE REALIZZATE

Presidente o Assessore/i Proponente/i:

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i:

Assessore Antonio Procaccio
 Assessore 
 IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE
 D.ssa Maria Grazia Nicolò G. Giovanni TAGLIAV. Avv. Pietro MANNA

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Giunta	Presente	Assente
1. Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2. Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3. Pietro AIELLO	Componente		X
4. Mario CALIGIURI	Componente		X
5. Fabrizio CAPUA	Componente		X
6. Anselmo Stefano CARIDI	Componente	X	
7. Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8. Giacomo MANCINI	Componente	X	
9. Francesco PUGLIANO	Componente		X
10. Francesco Antonio STILITANI	Componente	X	
11. Donatino TALLONE	Componente	X	
12. Michele TREMATERRA	Componente		X



Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 2 pagine comprese il frontespizio e di n. allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Il responsabile del procedimento
 (se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- in data 3 luglio 2002, in Roma, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Regione Calabria e dai Consorzi di Sviluppo Industriale delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia.
- la responsabilità dell'APQ è in capo al Dipartimento Attività Produttive
- in data 29 giugno 2004 sono state sottoscritte le relative convenzioni con tutti i Soggetti Attuatori degli interventi ricompresi nell'APQ "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale" ovvero tra la Regione Calabria - Dipartimento AA.PP ed i Consorzi di Sviluppo Industriale delle 5 Province calabresi di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Tali convenzioni, regolanti tra l'altro il finanziamento per la realizzazione degli interventi, specificano:
 - all'art. 3 la proprietà e titolarità regionale delle opere da realizzare
 - all'art 13 che l'erogazione della rata di saldo, pari al 5 % dell'intero investimento previsto avverrà previa dichiarazione, corredata della relativa documentazione, del legale rappresentante del Consorzio e del Responsabile del Procedimento attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, il compiuto espletamento dell'oggetto della convenzione, il relativo collaudo e l'entrata in funzione;
 - all'art 15 che ricevuti gli atti di collaudo relativi a tutte le opere finanziate ai sensi delle sopracitate convenzioni, la Regione procederà per quanto di competenza, alla verifica degli adempimenti compiuti in dipendenza delle convenzioni stesse e alla definizione dei relativi rapporti. L'esito di tale verifica verrà comunicato dalla Regione, unitamente alla documentazione relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le definitive determinazioni. All'esito favorevole delle suddette verifiche è subordinata l'erogazione della rata di saldo.
- i Consorzi stanno procedendo all'inoltro di tutte le dichiarazioni necessarie e della documentazione di cui all'art. 13 relative all'ultimazione dei lavori, al compiuto espletamento dell'oggetto della convenzione, al collaudo e all'entrata in funzione delle opere.
- il Dipartimento AA.PP. con note n. 112211/dip del 28.09.2011 (ASI CS) - n. 112183/dip del 28.09.2011 (ASI CZ) - n. 1085/dip del 04.03.2011 (ASI RC) - n. 54742/dip del 06.07.2011 (ASI VV) - n. 1084/dip del 04.03.2011 (ASI KR) ha quantificato l'esatto ammontare delle somme per l'effettuazione del saldo. Che in alcuni casi il saldo è negativo a causa di recuperi da effettuare.

a seguito della verifica degli adempimenti compiuti, in dipendenza dalle convenzioni, il Dipartimento AA.PP. con note n. 19643/dip del 13.01.2012 (ASI CS) - n. 19787/dip del 18.01.2012 (ASI CZ) - n. 19871/dip del 18.01.2012 (ASI RC) - n. 42012/dip del 06.02.2012 (ASI VV) - n. 41940/dip del 06.02.2012 (ASI KR) ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Dipartimento Bilancio e Patrimonio la documentazione tecnica inerente le opere ed infrastrutture realizzate per le definitive determinazioni;

con note prott. 0011701-U, 0011704-U e 0011706-U dell'8.2.2012 Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale in merito alla documentazione trasmessa dal Dipartimento AA.PP ha precisato di non svolgere attività di verifica finale sui singoli interventi realizzati nell'ambito degli APQ e conseguentemente di non dover esprimere ai riguardo determinazioni.

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38, e s.m.i., che ha introdotto il nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza;

Considerato che:

all'atto di formale chiusura delle convenzioni il dipartimento Attività Produttive provvederà a comunicare il relativo esito al Dipartimento Bilancio che, avrà cura a sua volta di procedere alla inventariazione dei detti beni negli elenchi contabili regionali nonché alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari ed all'acquistamento (o, secondo i casi, alla volurazione catastale) in favore della Regione Calabria, oltre che alla formale presa d'atto della titolarità regionale dei beni medesimi;

fatta restando la proprietà regionale di tali opere ed infrastrutture, la relativa gestione resterà in carico ai Consorzi di Sviluppo Industriale, con ogni conseguente obbligo di custodia e manutenzione, ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale 24 dicembre 2001 n° 38 e s.m.i. e, in particolare, del suo comma 4 che testualmente dispone: "I Consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti";

le modalità e i termini di tale gestione dovranno essere specificamente regolati, in conformità delle normative vigenti in materia ed altresì del citato art. 24 L.R. n°38/2001 e s.m.i., in apposito disciplinare di incarico da approvarsi, contestualmente alla consegna dei beni medesimi, a cura del dipartimento Bilancio e Patrimonio di intesa con le strutture preposte del Dipartimento Lavori Pubblici e Infrastrutture sentito il dipartimento Attività Produttive per gli aspetti di competenza;

Atteso che la presente Delibera non comporta alcun onere a carico del Bilancio Regionale e pertanto non è prevista la "Dichiarazione" di cui alla Circolare Regionale n. 23190 del 30.01.2012 in ordine alla specifica previsione dell'art. 4, comma) della L.R. n. 47 del 23.12.2011 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Art. 3, comma 4, della L.R. n. 8/2002";

Su conforme proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica e dell'Assessore ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità espressa dai Dirigenti preposti;

A voti unanimi:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito accolte e trascritte, di:

- art.1 - le premesse e la narrativa sono parte integrante della presente deliberazione;

- art.2 - la Regione Calabria -Dipartimento AA.PP. provvederà alla chiusura delle convenzioni attraverso la conclusione delle procedure di debito - credito nei confronti dei Consorzi con l'erogazione a saldo del rimanente 5% o l'eventuale recupero di somme ;

- art.3 - la Regione Calabria -Dipartimento AA.PP. provvederà altresì, all'atto di formale chiusura delle convenzioni, a comunicare il relativo esito al Dipartimento Bilancio;

- art. 4- la Regione Calabria - dipartimento Bilancio e Patrimonio provvederà, quindi, alla inventariazione e registrazione dei beni nel conto patrimoniale della Regione nonché alle trascrizioni immobiliari e all'accatastamento (o volturazione) in favore della Regione Calabria, oltre che alla formale presa d'atto della proprietà regionale delle opere ed infrastrutture medesime;

- art. 5- la gestione di tali opere ed infrastrutture resterà in carico ai Consorzi di Sviluppo Industriale, con ogni conseguente obbligo di custodia e manutenzione, ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale 24 dicembre 2001 n° 38 e s.m.i., tenuto conto, in particolare, del suo comma 4, secondo modalità e termini che saranno oggetto di specifica regolamentazione contenuta in apposito disciplinare di incarico da approvarsi, contestualmente alla consegna dei beni medesimi, a cura del dipartimento Bilancio e Patrimonio di intesa con le strutture preposte del dipartimento Lavori Pubblici e Infrastrutture sentito il dipartimento Attività Produttive per gli aspetti di competenza;



il
di

- art. 6 - copia del presente atto va notificata alle strutture regionali interessate nonché ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale territorialmente competenti;
- art. 7 - copia del presente atto sarà pubblicata sul BUR Calabria e sul sito web regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 21 MAR. 2012 al
Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

Di Maria




Copia conforme all'originale,
del 21/03/2012
12.005

Di Maria
PRESIDENTE

Rep. n° 43 del 13 GEN. 2015



CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE
PROVINCIA DI CATANZARO
Protocollo in Entrata num: 241
Data Protocollo: 26/01/2015



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DOC12

CONVENZIONE

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL "II ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE" - STIPULATO A ROMA IN DATA 11.11.2009 - MODIFICATO E INTEGRATO DAL VERBALE DEL TAVOLO DEI SOTTOSCRITTORI DEL 21.09.2011 E DALLA PROCEDURA SCRITTA DEL 18.06.2014 PROT. N. 5765/DPS.

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____, in Catanzaro, presso la sede del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria, sita in Paolo Orsi snc,

TRA

la Regione Calabria, CF 02205340793, nella persona del Soggetto Responsabile dell'Intervento incluso nel *II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale* (di seguito, brevemente, *Accordo*), dottor FELICE IRACA*, nato a Reggio Calabria il 04.11.1964, Dirigente del Settore 1 del Dipartimento Attività Produttive, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria, sita in Catanzaro, Via Paolo Orsi snc, di seguito "Soggetto Responsabile",

E

il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro, CF 82006160798, nella persona del Direttore Generale, dottor FABRIZIO D'AGOSTINO, nato a Lamezia Terme (CZ) il 26.09.1969, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sita in Lamezia Terme (CZ) - Zona Industriale Comparto 15, di seguito "Soggetto Attuatore"


PREMESSO CHE

- il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Catanzaro è un Ente pubblico economico costituito per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive;
- ai sensi della normativa di riferimento (Legge 5 ottobre 1991, n. 317 - Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii - Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale) il Consorzio ha il compito di procedere alla gestione operativa di iniziative finalizzate al miglioramento delle dotazioni infrastrutturali dell'area industriale ed agisce quale strumento gestionale delle scelte di politica industriale regionale, nell'ambito delle funzioni istituzionali assegnate al Consorzio stesso dalla legge;





- con la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 si è proceduto al riordino, mediante accorpamento, di tutti i Consorzi di sviluppo industriale, prevedendo l'istituzione del Corap.
- in data 11.11.2009, in Roma, è stato sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Calabria il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale" modificato e integrato dal verbale del tavolo dei sottoscrittori del 21 settembre 2011 e dalla procedura scritta del 18.6.2014 prot.5765/DPS ;
- i citati atti hanno per obiettivo la realizzazione di interventi infrastrutturali mirati al potenziamento ed alla riqualificazione della dotazione e della funzionalità di infrastrutture di servizio a sostegno della localizzazione e della logistica delle imprese;
- in particolare l'APQ "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale" dell' 11.11.2009 prevedeva 4 interventi, due nel Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro-comprendorio di Lamezia Terme e due in quello della Provincia di Vibo Valentia (CALSXLT201, CALSXLT202 e CALSXVV201, CALSXVV204), del valore complessivo di € 7.823.794,76 di cui € 7.533.716,73 a valere su risorse liberate del POR Calabria 2000-2006 ed **€ 290.078,02 a carico dei Consorzi;**
- i suddetti interventi risultano poi revocati e le relative convenzioni caducate;
- in data 18.06.2014 prot.5765/DPS si è conclusa la procedura scritta che ha espresso l'assenso alla riprogrammazione proposta dalla Regione delle economie FSC 2000-2006, originatesi sui Contratti di Programma degli APQ Sviluppo Locale e relativo atto integrativo con la destinazione di € 7.533.716,73 per il rifinanziamento dei 4 interventi suddetti dell'APQ, di importo complessivo pari ad € 7.823.794,76 rimasti nel frattempo privi dell'originaria copertura finanziaria;
- con DGR n. 349 del 12.09.2014 "Variazione Bilancio 2014. Riprogrammazione delle economie FSC 2000-2006 dell'Apq Sviluppo Locale e relativo II Atto integrativo" sono state riallocate le risorse per l'attuazione degli interventi di cui sopra;
- gli interventi sono stati individuati di concerto con gli enti consortili sulla base delle effettive esigenze di sviluppo degli Agglomerati Industriali (a partire dallo stato attuale della dotazione di aree, reti tecnologiche e impianti) e ponderando adeguatamente l'effettiva domanda di localizzazione e di servizi delle imprese;
- a seguito dell'Accoglimento della Riprogrammazione proposta dalla Regione contenuta nella nota prot. 5765/DPS del 18.06.2014, complessivamente, gli interventi sono i seguenti:
 - a) il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia, risulta essere Soggetto Attuatore degli interventi:
 - * Codice VV 201 RIM Completamento delle infrastrutture di collegamento tra il comparto A e comparto B della zona industriale Aeroporto" per l'importo complessivo di € 1.745.262,50, di cui € 1.648.698,28 di contributo pubblico (risorse FSC 2000-2006 giusta delibera CIPE 138/2000) ed € 96.564,22 di contributo privato;
 - * Cod. VV 204 RIM "Realizzazione 1° stralcio urbanizzazione area industriale Valle del Mesima" per l'importo complessivo di € 2.621.876,84 di contributo pubblico (risorse FSC 2000-2006 giusta delibera CIPE 138/2000);
 - b) il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro, risulta essere Soggetto Attuatore degli interventi:





* Cod. LT 201 RIM "Completamento Infrastrutturazione di base area industriale Comparto n. 1 (Area ex SIR) e Comparto 2 (Area a monte della SS. 18) – (LT01)" per l'importo complessivo di € 1.497.025,09, di cui € 1.303.511,28 di contributo pubblico (risorse FSC 2000-2006 giusta delibera CIPE 138/2000) ed € 193.513,81 di contributo privato;

* Cod. LT 202 RIM "Opere di urbanizzazione primarie nell'agglomerato industriale consortile di Lamezia Terme - (LT09)" per l'importo complessivo di € 1.959.630,33 di contributo pubblico (risorse FSC 2000-2006 giusta delibera CIPE 138/2000);

- le modalità, informazione, sorveglianza, monitoraggio e controllo dei suddetti progetti finanziati con le risorse FSC sono contenuti nell'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale" per come modificato e integrato dal verbale del tavolo dei sottoscrittori del 21 settembre 2011 e dalla procedura scritta conclusasi in data 18.06.2014 PROT.5765/DPS;

- in particolare, il cronoprogramma procedurale e gli aspetti finanziari degli interventi inclusi nell'Accordo, sono riportati nelle schede-intervento allegata alla procedura scritta di riprogrammazione dell'APQ la cui veridicità è assicurata dal Soggetto Attuatore;

- ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Atto Integrativo, è individuato quale "RESPAQ" il Direttore Generale del Dipartimento "Attività Produttive" della Regione Calabria;

- in virtù di quanto disposto nel menzionato accordo di programma Quadro e S.M.I, è necessario addivenire alla regolamentazione dei rapporti tra la Regione Calabria, Dipartimento Attività Produttive, ed il predetto Soggetto Attuatore allo scopo di definire i rispettivi ruoli e responsabilità, nonché i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi programmati al fine di garantire condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicità nelle varie fasi attuative di ogni singolo intervento.

Con decreto n. 14882 del 04.12.2014 è stato autorizzato l'ulteriore impegno di spesa complessivo di € 7.533.716,73 in attuazione della DGR n. 349 del 12.09.2014 ed approvato lo schema di convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI CONTRAENTI, COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Recepimento delle Premesse e degli atti richiamati)

Le premesse e, in particolare, la Scheda Progetto dell'intervento di "Completamento LT01 - Infrastrutturazione di base area industriale Comparto n. 1 (Area ex SIR) e Comparto 2 (Area a monte della SS. 18) – (LT 201 – RIM)", Allegato A, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (di seguito, brevemente, Convenzione).

Art. 2

(Oggetto e tempistica della Convenzione)

La Convenzione disciplina i rapporti fra la Regione Calabria, Dipartimento Attività Produttive, in qualità di "Soggetto Responsabile" dell'Attuazione del II Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutturazione per Lo Sviluppo Locale", e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro, in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi di segui-




to elencati, previsti nel succitato II Atto Integrativo, per un importo complessivo pari ad € 1.497.025,09, di cui € 1.303.511,28 di contributo pubblico ed € 193.513,81 a carico del Consorzio:

Codice Intervento	Tipologia Intervento	Quota a carico delle risorse ex Delibera CIPE 138/2000	Quota a carico Ente Attuatore
LT 201 RIM	Completamento LT01 - Infrastrutturazione di base area industriale Comparto n. 1 (Area ex SIR) e Comparto 2 (Area a monte della SS. 18) - (LT 201 - RIM)	€ 1.303.511,28	€ 193.513,81
TOTALE		€ 1.303.511,28	€ 193.513,81

La Convenzione regola il finanziamento per la realizzazione delle opere su indicate, nonché i rapporti ad essa connessi e conseguenti. Nell'ambito degli interventi oggetto della Convenzione, il Consorzio riconosce e dichiara di operare in qualità di Ente Pubblico Economico e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 633/72, tali attività rientrano in quelle istituzionali dell'Ente.

Le parti si danno reciproco atto che, definito l'intervento da realizzare per come risultante dalla scheda intervento allegata alla presente Convenzione, il Soggetto Attuatore, si impegna a trasmettere alla Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive, il progetto delle opere da realizzare entro e non oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Il Soggetto Attuatore, inoltre, si obbliga a completare tutte le attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione degli interventi previsti entro il 31.12.2016.



Art.3
(Utilizzo delle risorse concesse)

Il Soggetto Attuatore dell'intervento è tenuto ad utilizzare le somme concesse esclusivamente per la realizzazione delle opere di cui alla scheda intervento e ai progetti individuati all'art. 2 della Convenzione, nel rispetto della normativa sull'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni finanziate nonché sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge n. 136/2010.

Art.4
(Competenze del Soggetto Responsabile dell'Attuazione dell'Atto Integrativo)

La Regione Calabria, nella persona del Soggetto Responsabile dell'Attuazione del II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutturazione per Lo Sviluppo Locale", e quindi del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive, ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti Sottoscrittori;
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel citato Atto Integrativo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei



soggetti sottoscrittori;

- d) garantire il monitoraggio bimestrale (con scadenza entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza) sullo stato di attuazione degli interventi previsti dall'Atto Integrativo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella *Circolare sul monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro*;
- e) assicurare, nel corso dei monitoraggi bimestrali, il completo inserimento dei dati nelle schede attività/intervento implementate nell'Applicativo SGP, entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza;
- f) **controllare la completezza e la coerenza dei dati delle schede attività/intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'Applicativo Intese e comunicare al SPSTI la lista degli eventuali interventi che presentano modifiche rispetto alle previsioni effettuate nell'ultima versione monitorata, così come indicato al par. 4.1 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;**
- g) curare, al primo monitoraggio dell'Accordo, l'inserimento del CUP (codice unico di progetto) per ciascuna delle schede attività/intervento implementate nell'Applicativo Intese, ove non già inserito e, a tal fine, richiederne in tempi utili l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto Concentratore);
- h) inviare alla DGPRUN ed alle Amministrazioni centrali firmatarie, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della Delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla citata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa;
- i) **individuare ritardi e inadempienze, assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato Intesa Paritetico, il quale provvede secondo le disposizioni della delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14;**
- j) **esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione precedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme parere del Comitato Intesa Paritetico, di cui alla citata delibera CIPE 14/2006, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;**
- k) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgano tra i soggetti partecipanti all'Accordo, secondo le modalità previste dalla richiamata Delibera CIPE n. 14/2006;
- l) comunicare ai Soggetti Responsabili di Intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti.

Art.5

(Obblighi del Soggetto Attuatore)

Relativamente all'intervento oggetto dell'Accordo, il Soggetto Attuatore riconosce e dichiara di operare in qualità di Ente Pubblico Economico e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 633/72, le attività rientrano in quelle istituzionali dell'Ente.

Il soggetto attuatore in qualità di stazione appaltante ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.", provvederà alla progettazione ed alla successiva realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'intervento in questione.



Il Soggetto Attuatore, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9, si impegna ad eseguire l'intervento conformemente al progetto presentato ed approvato, fermo restando la proprietà e titolarità regionale delle opere realizzate.


In particolare, il Soggetto Attuatore si impegna:

- a) ad utilizzare i fondi trasferiti solo ed esclusivamente per il progetto individuato all'art. 2 dell'Accordo;
- b) trasmettere, in allegato al Progetto, apposita dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/00 con allegata apposita documentazione tecnica, comprovante la piena disponibilità dell'area dove insisterà l'opera da realizzare oggetto della Convenzione;
- c) a realizzare l'intervento finanziato secondo il cronoprogramma specifico, fatte salve eventuali variazioni approvate dalla Regione Calabria;
- d) a restituire eventuali somme non utilizzate e/o spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione Calabria;
- e) a vigilare sul rispetto, da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dei compiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge;
- f) a garantire informazione e pubblicità della sovvenzione secondo le disposizioni nazionali, comunitarie e regionali vigenti;
- g) a volturare in favore della Regione Calabria gli eventuali espropri previsti dall'intervento;

Il Soggetto Attuatore è altresì obbligato a:

- provvedere alla tenuta del fascicolo relativo all'intervento finanziato conformemente a quanto descritto al successivo art. 17;
- comunicare la data di inizio dei lavori;
- fornire i rendiconti periodici sullo stato di realizzazione del progetto e sulle eventuali problematiche evidenziate in fase di attuazione;
- partecipare ai tavoli tecnici che la Regione potrà convocare per la verifica dello stato di avanzamento del progetto;
- **assicurare la realizzazione del progetto nei tempi riportati all'art. 2 e in conformità con il progetto presentato e ammesso a finanziamento;**
- **cooperare per l'effettuazione delle attività di monitoraggio e di sorveglianza in itinere del progetto;**
- comunicare la data di effettiva "fine lavori" e di conclusione positiva delle procedure di collaudo, inviando la documentazione finale con le modalità e secondo la tempistica indicata al successivo art. 11;
- assicurare la corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate;
- presentare alla Regione per il triennio successivo all'ultimazione del progetto una relazione annuale sulla gestione tecnico-economica dell'intervento e sui risultati tecnici, economici e ambientali conseguiti;
- effettuare i successivi trasferimenti ai soggetti affidatari di servizi e/o lavori assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari per come previsto dalla l.r. n. 4/2011 nonché dalla l. n.136/2010, per come modificata dalla l. 217/2010;





- assicurare tempestivamente tutte le comunicazioni sul progetto, nonché sull'andamento dei lavori, agli organi di vigilanza ed agli organi previsti nel Protocollo di intesa tra Regione Calabria e Guardia di Finanza.

Il Soggetto Attuatore dell'intervento, assume l'obbligo della progettazione e della esecuzione delle opere pubbliche oggetto dell'Accordo, impegnandosi a porre in essere tutti gli adempimenti onde consentirne la realizzazione a norma delle vigenti Leggi e disposizioni in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture (D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e quant'altro previsto in materia), ed è il solo responsabile delle procedure di affidamento della progettazione, dell'appalto e dell'esecuzione dei lavori che dovranno avvenire nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il Soggetto Attuatore dell'intervento, assume altresì, pena la revoca del finanziamento, l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dalla Legge Regionale 7 dicembre 2007 n. 26 e s.m.i. e relativo Regolamento Regionale n. 4 del 15 aprile 2009 e s.m.i.

Il Soggetto Attuatore, tra l'altro, è pienamente responsabile dell'esecuzione delle opere, in conformità al progetto a base di appalto approvato e dell'osservanza delle norme tecniche ivi contenute nonché delle disposizioni attinenti la sicurezza dei cantieri.

I contratti d'appalto stipulati dal Soggetto Attuatore dovranno assicurare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel più breve termine possibile e in ottemperanza a quanto previsto dal cronoprogramma. Nei contratti d'appalto il Soggetto Attuatore sarà obbligato ad inserire severe sanzioni a carico dell'appaltatore in caso di ritardo nell'esecuzione delle opere e specifiche norme di disciplina della tempistica del lavoro. I termini contrattualmente assegnati per l'esecuzione degli interventi dovranno comunque assicurare che tutte le opere oggetto dell'Accordo siano ultimate, collaudate e rendicontate nei termini previsti dall'Accordo.

Il Soggetto Attuatore resta altresì obbligato a fornire alla Regione ogni informazione, anche preventiva, ai fini del monitoraggio dell'intervento. In particolare, il Soggetto Attuatore è tenuto, su richiesta della Regione, alla compilazione delle schede di rilevazione dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto.

A tal fine, il Soggetto Attuatore, entro 15 giorni dalla stipula della presente Accordo, comunica alla Regione, secondo lo schema approvato dalla Regione:

- il nominativo del responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- il nominativo del referente per il monitoraggio (responsabile del caricamento dei dati procedurali, fisici e finanziari) e ne richiederà il rilascio dell'utenza per accedere al sistema SGP.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), oltre alle funzioni ed ai compiti previsti dalla legislazione vigente, deve svolgere gli ulteriori compiti specificati nell'APQ e precisamente:

- a) porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
- b) pianificare organizzare e controllare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project Management;
- c) **monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di**

garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al "Soggetto Responsabile" gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;

- d) assicurare e garantire il completo inserimento telematico dei dati relativi all'APQ nella banca dati unitaria relativa al sistema di monitoraggio nazionale secondo i nuovi indirizzi inerenti la procedura univoca di monitoraggio degli APQ dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013;
- e) trasmettere al "Soggetto Responsabile" la scheda-intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frappone alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal "Soggetto Responsabile";
- f) fornire al "Soggetto Responsabile" ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento;
- g) consegnare, in particolare, al "Soggetto Responsabile", su sua richiesta, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, nonché gli atti amministrativi di impegno alla realizzazione dell'intervento, atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie e ogni altra documentazione attinente l'intervento.

Il Soggetto Attuatore risponde, inoltre, dell'attuazione dell'intervento anche per quanto affidato ad altri soggetti.

Il mancato rispetto, anche parziale, dei termini e delle condizioni previste nella presente Accordo comporta la restituzione delle somme trasferite per la realizzazione dell'intervento, fatta salva ogni sanzione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 6

(Attività di progettazione e direzione dei lavori)

Il Soggetto Attuatore provvede allo svolgimento di tutte le procedure necessarie per pervenire all'appalto dell'intervento e alla corretta esecuzione dei lavori e/o dei servizi.

Il progetto preliminare deve essere redatto così come previsto dall'art. 93 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e corredato dagli elaborati previsti dagli artt. dal 18 al 24 del DPR n. 554/99 e s.m.i.

Il progetto definitivo deve essere redatto così come previsto dall'art. 93 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e corredato dagli elaborati previsti dagli artt. dal 25 al 34 del DPR n. 554/99 e DPR 5 ottobre 2010 n. 207s.m.i.

Il progetto esecutivo deve essere redatto così come previsto dall'art. 93 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e corredato dagli elaborati previsti dagli artt. dal 35 al 45 del DPR n. 554/99 e DPR 5 ottobre 2010 n. 207s.m.i.

I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, elaborati dal Soggetto Attuatore secondo le norme precedentemente richiamate, nonché quant'altro applicabile ai sensi della normativa nazionale regionale e comunitaria vigente e non appena nella disponibilità del predetto "Soggetto Attuatore", dovranno essere trasmessi al "Soggetto Responsabile" che formulerà, ove necessario, specifiche prescrizioni e/o raccomandazioni da rispettare durante esecuzione dei lavori onde garantire la funzionalità degli interventi, in coerenza con le finalità dell'Atto Integrativo.

I Quadri economici dei progetti dovranno essere redatti secondo lo schema di cui all'art. 17 del DPR 554/99 e secondo le specifiche indicazioni dell'Ente finanziatore.

Dell'indizione delle relative gare e degli avvenuti affidamenti, il Soggetto Attuatore darà immediata comunicazione alla Regione Calabria, inviando copia dei provvedimenti adottati al "Soggetto Responsabile".



La progettazione deve essere sviluppata ed elaborata secondo le prescrizioni di legge, sia in materia di norme tecniche generali e particolari che di norme relative al territorio ed all'ambiente.

Art. 7 (Appalto)

Il Soggetto Attuatore è tenuto a corredare il progetto esecutivo di tutti i pareri, nulla osta, concessioni, licenze, assensi, autorizzazioni, approvazioni di legge e regolamenti e di qualunque autorità, di enti e/o terzi comunque in causa al fine di garantire l'esecuzione dell'intervento di che trattasi e dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla sua realizzazione, così come risultante dal progetto e che nessuna causa di ritardo dei previsti tempi esecutivi possa costituire carico o onere per la Regione Calabria.

Il Soggetto Attuatore, inoltre, è il solo responsabile delle procedure relative alla progettazione, all'appalto ed alla esecuzione dell'intervento, che dovranno essere condotte nel più rigoroso rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

- Art. 8 -

(Finanziamento e determinazione del Quadro Economico definitivo)

Al fine di assicurare la realizzazione dell'intervento oggetto della Convenzione, denominato **Completamento LT01 - Infrastrutturazione di base area industriale Comparto n. 1 (Area ex SIR) e Comparto 2 (Area a monte della SS. 18) - (LT 201 - RIM)** con costo totale di € 1.497.025,09, è concesso un finanziamento di cui alle risorse FSC 2000-2006 giusta delibera CIPE 138/2000 di € 1.303.511,28, pari al 87,0734 % del costo complessivo, mentre resta a carico del Soggetto Attuatore la restante somma di € 193.513,81, pari al 12,9266 % del costo complessivo.


Il Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, riconosce e dichiara che l'importo complessivo di € 1.497.025,09, così come su esposto, comprende e compensa il costo dei lavori e **delle forniture, delle spese generali, dell'I.V.A., delle indennità di espropriazione e di occupazione,** di indennizzi, canoni, contributi e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente o connesso alla realizzazione di tutte le opere oggetto della Convenzione e ai relativi adempimenti.

Il contributo concesso è da ritenersi assolutamente invariabile e resta espressamente convenuto che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto all'importo concesso, per qualsiasi motivo determinata, **fino alla data di chiusura della Convenzione, sarà a carico del Soggetto Attuatore, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura, con propri mezzi finanziari.** Dopo l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, il Soggetto Attuatore dovrà approvare il nuovo quadro economico di spesa al netto delle economie di ribasso conseguite e trasmetterlo tempestivamente al Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria. Tra le voci del nuovo quadro economico di spesa si potrà inserire la quota per imprevisti nella misura massima del 10% dell'importo netto dei lavori, oltre I.V.A.

Il nuovo quadro di spesa così determinato costituirà parte integrante della Convenzione.

Le economie eventualmente derivanti da ribassi d'asta saranno oggetto di riprogrammazione da parte della Regione.

Le economie rappresentate da risparmio sui lavori saranno registrate nei Rapporti di Monitoraggio e conseguentemente riprogrammate dalla Regione.



L'effettiva erogazione del finanziamento al Soggetto Attuatore, sarà comunque disposta dalla Regione Calabria dopo l'inserimento del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte del Responsabile dell'Attuazione ed agli altri adempimenti previsti in Convenzione.

Art.9

(Compiti del Responsabile Unico del Procedimento)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominato dal Soggetto Attuatore, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Soggetto Responsabile di tutte le fasi di attuazione dell'intervento (progettazione, affidamento ed esecuzione).

Il RUP, ad integrazione delle funzioni e dei compiti previsti all'art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 163/06 e degli art. 7 e 8 del DPR n. 554/1999 e s.m.i., deve svolgere gli ulteriori compiti specificati nell'Accordo e precisamente:


- a) **pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità;**
- b) **organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento; raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese i dati delle schede intervento e rispondere della loro veridicità;**
- c) **verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;**
- d) **trasmettere al "Soggetto Responsabile" la scheda-intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal "Soggetto Responsabile";**
- e) **fornire al "Soggetto Responsabile" ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento;**
- f) **consegnare, in particolare, al "Soggetto Responsabile", su sua richiesta, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, nonché gli atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie e ogni altra documentazione attinente l'intervento.**
- g) **richiedere il CUP (codice unico di progetto) relativo all'intervento oggetto della Convenzione;**
- h) **organizzare una puntuale tenuta del fascicolo di progetto contenente tutta la documentazione afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa menzione del codice CUP di identificazione della singola operazione cofinanziata, obbligatorio all'atto della prima immissione delle operazioni nel Sistema di Monitoraggio Regionale;**
- i) **comunicare in maniera puntuale e completa al "Soggetto Responsabile" gli spazi dove sono archiviati i documenti contabili, progettuali ed amministrativi relativi all'operazione finanziata nonché le indicazioni necessarie circa la tenuta della documentazione contabile,**

progettuale ed amministrativa delle operazioni ammesse al finanziamento, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle disposizioni nazionali, regionali e comunitarie ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 60 del Regolamento CE 1083/2006 e all'art 15 del regolamento (CE) 1828/2006;

- j) apporre, sull'intera documentazione amministrativa e contabile, un apposito timbro recante la seguente dicitura "Operazione finanziata con risorse FSC 2000-2006, APQ Infrastrutture per lo sviluppo locale - II Atto Integrativo";
- k) custodire e mettere in sicurezza i documenti giustificativi delle operazioni finanziate conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia, ed in particolare ai sensi dell'art. 61 del regolamento CE 1828/06. Tale **documentazione dovrà essere messa a disposizione della Regione Calabria in qualsiasi momento;**
- l) **monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al "Soggetto Responsabile" gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;**

provvedere, su richiesta del "Soggetto Responsabile", al monitoraggio dell'intervento ammesso a finanziamento, utilizzando le modalità di accesso "web" al Sistema Applicativo Intese ed al Sistema di Monitoraggio Regionale, attraverso l'immissione dei dati di **monitoraggio finanziario, procedurale e fisico ed inoltre su supporto cartaceo le relative attestazioni anche nelle ipotesi di mancato incremento dei dati relativi agli impegni e ai pagamenti o dei dati di avanzamento procedurale e fisico, esplicitando, in tal caso, l'assenza di variazioni dei dati stessi;**

- n) condurre le verifiche amministrative e fisiche sulle operazioni finanziate, ai sensi della normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed in particolare ai sensi dell'art. dell'art. 60, paragrafo 1) lettera b del Regolamento (CE) n. 1083\2006 e dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1828\2006, alimentando il sistema di Monitoraggio con le informazioni relative allo **svolgimento ed esito delle stesse, con indicazione del lavoro svolto, la data, i risultati ed i provvedimenti assunti in connessione alle irregolarità riscontrate ed informando tempestivamente il Soggetto Responsabile dell'Attuazione ed il "Soggetto Responsabile" in caso di denuncia di irregolarità;**
- o) rispettare le scadenze previste durante tutto il ciclo di vita delle operazioni finanziate sia per quanto concerne il monitoraggio fisico che finanziario;
- p) inoltrare su supporto cartaceo e/o digitale al "Soggetto Responsabile" l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento di durata delle opere dichiarandone la conformità ai sensi di quanto previsto dalla legislazione nazionale, **regionale e comunitaria ai fini della certificazione della spesa con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 61 lettera b) e lettera c) del Regolamento (CE) n. 1083\2006 e ss.mm.ii.;**



- q) elaborare i Rapporti di Monitoraggio e Verifica delle Operazioni per il "Soggetto Responsabile" e per l'informazione al pubblico;
- r) attestare la veridicità dei dati contenuti nei Rapporti di Monitoraggio e nelle relative schede;
- s) garantire l'accesso a favore delle strutture competenti della Regione Calabria, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Commissione Europea, a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa ai progetti ammessi a cofinanziamento nonché a tutti i documenti necessari alla valutazione del programma;
- t) comunicare tempestivamente al "Soggetto Responsabile" ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione e sull'andamento dei lavori e a trasmettere allo stesso, entro quindici giorni dalla relativa emissione, copia conforme degli atti amministrativi rilevanti ai fini della realizzazione delle opere;
- u) comunicare al "Soggetto Responsabile", entro 30 giorni dalla data di pagamento, i documenti inerenti le spese ammissibili, completi di tutti i dati (entità, data di pagamento, modalità di pagamento, ecc.).

Art. 10
(Varianti - Oneri)



Il Soggetto Attuatore si impegna a non apportare variazioni al progetto definitivo approvato e smesso alla Regione Calabria.

Le eventuali variazioni progettuali effettuate in sede di progettazione esecutiva non potranno generare la modifica della tipologia dell'intervento, né potranno generare variazioni in aumento del finanziamento concesso.

L'approvazione di ogni significativa variazione progettuale apportata dal Soggetto Attuatore in sede di progettazione esecutiva non rientrante nella normale evoluzione progettuale avviene ad insindacabile giudizio della Regione.

Varianti in corso d'opera

La variante in corso d'opera è ammessa nei limiti di cui all'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione DPR 5 ottobre 2010 n. 207. La variante in corso d'opera, in ogni caso, non deve:

- determinare ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione rispetto a quelli previsti nella presente Accordo;
- prevedere interventi e/o tipologie di investimento non ammissibili ai sensi del presente Accordo;
- pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie del Progetto e/o compromettere la razionalità e la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.

Le perizie di variante in corso d'opera sono approvate dal Soggetto Attuatore, per come disposto dalle normative vigenti. La relazione di variante è trasmessa alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione, al fine di verificarne la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto definitivo oggetto di positiva valutazione istruttoria.



In caso di accertate significative difformità, non preventivamente approvate con perizie di variante, o di gravi irregolarità che comportino una sostanziale alterazione delle finalità o delle caratteristiche del Progetto, oppure un'effettiva modifica degli investimenti realizzati e delle scadenze previste per l'esecuzione delle spese, si potrà incorrere nella sospensione e nell'eventuale revoca, con successivo recupero delle eventuali somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso di sconto ufficiale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria.

Art. 11

(Verifiche, controlli inerzia ritardo e revoca)

Il "Soggetto Responsabile" si riserva ogni necessaria iniziativa di controllo e verifica dell'esecuzione delle opere e delle relative procedure, nonché dell'adempimento di ogni onere scaturente dalla stipula della Convenzione e/o attinente all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale" ed al II Atto Integrativo.

Tali verifiche non esimeranno il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento nonché del rispetto delle procedure previste dalle vigenti normative.

La Regione Calabria rimane espressamente estranea ad ogni rapporto nascente con terzi in dipendenza della progettazione e realizzazione delle opere.

Le verifiche di cui al presente articolo riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono tra il "Soggetto Responsabile" ed il Soggetto Attuatore e sono regolate dalla Convenzione.

Il "Soggetto Responsabile" vigila sull'attuazione dell'intervento e sul rispetto dei compiti gravanti in capo al Soggetto Attuatore così come previsto al precedente articolo 5, effettuando le necessarie verifiche.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento il "Soggetto Responsabile" inviterà il Soggetto Attuatore a rimuoverne le cause entro un termine all'uopo fissato. Il Soggetto Attuatore avrà cura di comunicare le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.

Qualora l'inadempimento comprometta l'attuazione dell'intervento previsto, o ne determini un ingiustificato ritardo nella attuazione, la Regione Calabria, accertate eventuali responsabilità imputabili al Soggetto Attuatore, si riserva la facoltà di revocare la Convenzione.

La revoca, anche parziale, del finanziamento verrà disposta con le modalità previste dall'Accordo nel rispetto della legislazione vigente e notificata al Soggetto Attuatore.

Nell'ipotesi di revoca, le spese ammissibili già sostenute saranno riconosciute al Soggetto Attuatore.

Art. 12

(Collaudo)

Il Soggetto Attuatore dovrà ultimare i lavori in tempi utili da garantire le attività di collaudo nel rispetto del termine ultimo del 31.12.2016, mediante la trasmissione di apposita comunicazione di fine lavori da inviare alla Regione.

Per i lavori e le forniture oggetto dell'Accordo, dovrà essere redatto apposito certificato di collaudo o, nei casi previsti dalla normativa vigente, certificato di regolare esecuzione.



Il Soggetto Attuatore dovrà attribuire l'incarico del collaudo tecnico-amministrativo a soggetti interni alle proprie strutture, ai sensi degli artt. 120 e 141 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 215 e successivi del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010

Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, il Soggetto Attuatore ne darà comunicazione alla Regione, certificando che l'opera è stata ultimata e collaudata in ogni sua parte ed inoltrando i relativi atti di collaudo.

In caso di collaudo in corso d'opera, la Regione potrà richiedere al responsabile del procedimento copia dei verbali delle visite di collaudo.

Art. 13 **(Spese ammissibili)**

Il Soggetto Attuatore - in qualità di stazione appaltante - dovrà predisporre il progetto considerando ammissibili le spese connesse alla realizzazione delle attività dalla data di stipula del presente atto.

La spesa relativa all'IVA è ammissibile quando la stessa non è recuperabile (art. 7 del Regolamento CE n. 1080/06).

Il Soggetto attuatore è pertanto obbligato a presentare, unitamente al progetto esecutivo, una dichiarazione a cura del Direttore generale in merito al regime di recupero o non recupero dell'IVA che **l'Ente intende applicare per l'esecuzione del progetto oggetto del presente accordo.**

Sono altresì ammissibili le spese tecniche e generali sostenute per la realizzazione del Progetto (riportate all'interno del quadro economico di progetto redatto ai sensi del d.lgs 163/2006 e del DPR 207/2010 e secondo le indicazioni del soggetto finanziatore) di seguito elencate, nel limite massimo del 12 % per le spese tecniche e del 3% per le spese generali, del costo relativo ai lavori posti a base di gara, tra cui:

- incentivi per attività di natura tecnica rientranti tra quelle previste dall'art. 92 del d.lgs 163/2006, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente (max 2% del costo dei lavori posti a base di gara comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione);
- progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e collaudo affidati a soggetti terzi, nei limiti e con le modalità riportate nel d.lgs 163/2006 e nel Regolamento LL.PP n. 207/2010, solo qualora ricorrano le condizioni previste dal c.6 dell'art. 90 del d.lgs 163/2006, tenuto conto dei chiarimenti forniti dall'Autorità di Vigilanza sui LL.PP;
- costi sostenuti per la pubblicazione di bandi/avvisi, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- costi per attività di supporto e/o consulenza, strettamente connessi alla gara, da parte di prestatori terzi esterni al soggetto attuatore e costi connessi ad eventuali commissioni di gara, nel limite del 3 % del costo dei lavori posti a base di gara e comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, solo qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 6 dell'art. 90 del d.lgs 163/2006;
- oneri dovuti all'Autorità di Vigilanza LL.PP. per le procedure di gara;
- costi connessi alla registrazione di contratti (imposta di registro);
- spese generali dirette, ovvero spese direttamente riconducibili all'intervento, rendicontate in maniera analitica, effettivamente pagate a fronte di fatture o di altri documenti contabili;



- altri oneri connessi alla realizzazione dell'intervento, effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili, rientranti tra le spese ammissibili ai sensi del DPR 196 del 03.10.2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006".

Sono da considerarsi, comunque, non ammissibili:

- le spese maturate e sostenute prima della data di stipula del presente atto;
- le spese generali non contenute nel quadro economico;
- le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione;
- spese per il personale non rictranti tra quelle previste dall'art. 92 del d.lgs 163/2006;
- le spese che non sono riconducibili ad una categoria di spese prevista dalla presente Convenzione;
- le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto del progetto;
- le spese che non sono state effettivamente sostenute;
- le spese che non siano verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
- le spese che non sono comprovate da fatture quietanzate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.
- le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore con evidenza dell'addebito sul c/c bancario; non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;
- le spese relative ad interessi passivi (art. 7 del Regolamento CE n. 1080/06);


1482/2008
10
1482/2008

Art. 14

(Anticipazione, acconti e saldo)

La Regione Calabria provvederà all'erogazione del finanziamento in favore del Soggetto Attuatore, in conformità all'art. 19 della L.R. n. 31/75, così come sostituito dall'art. 37 bis, comma 8, della L.R. n. 10/98 e come modificato dall'art. 21, comma 1, della L.R. n. 13/2005, secondo le modalità appresso indicate:

1. la prima anticipazione, sarà di importo non superiore al 30% del costo dell'intervento, così come risultante dal quadro economico rimodulato post-gara ed esibendo la seguente documentazione - su supporto informatico ed in copia conforme all'originale - da parte del Soggetto Attuatore alla Regione:
 - Atto di approvazione della progettazione esecutiva (in base al tipo di procedura avviata);
 - documentazione relativa all'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, sicurezza ecc. ed atti di avvenuta pubblicazione (in base al tipo di procedura avviata);
 - atto di approvazione e validazione della progettazione posta a base di gara (in base al tipo di procedura avviata);
 - codice CUP;



- determina di approvazione del bando di gara;
- bando di gara ed atti di avvenuta pubblicazione;
- verbali commissioni di gara;
- atto di affidamento dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative (aggiudicazione definitiva ai sensi D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) ed atti di avvenuta pubblicazione;

L'erogazione della prima rata è subordinata (ex art. 32 - comma 4 del D.Lgs. 163/2006) alla verifica circa l'applicazione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori o servizi o delle forniture.

I ribassi d'asta e tutte le economie che dovessero realizzarsi in corso di attuazione del Progetto saranno riportati a totale decurtazione del finanziamento.

2. La seconda anticipazione di importo fino al 95% dell'importo corrispondente al quadro economico rimodulato post-gara, in funzione della valutazione effettuata dalla Regione sullo stato di avanzamento complessivo dell'intervento, purchè dalla documentazione trasmessa risulti evidente:
 - una rendicontazione della spesa (documentata e quietanzata) pari ad almeno l'80% della precedente erogazione;
 - un andamento regolare dell'intervento;
 - l'avanzamento dell'intervento sia in linea con il crono programma approvato;

per il punto 2 dovrà essere esibita la seguente documentazione - su supporto informatico ed in copia conforme all'originale - da parte del Soggetto Attuatore alla Regione inerente le spese effettivamente sostenute (fatture quietanzate e/o documentazione probatoria equivalente) deve essere obbligatoriamente prodotta e presentata a cura del RUP per la successiva rendicontazione alla Regione secondo le modalità di seguito indicate:

una copia (sia cartacea che su supporto informatico) della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute corredata da un riepilogo per voci analitiche di costo conforme al quadro economico dell'operazione approvato nonché al computo metrico estimativo del progetto esecutivo approvato.

La copia cartacea deve essere firmata dal RUP, ai sensi del DPR n. 445/2000. Devono essere allegati i documenti contabili di spesa aventi i seguenti requisiti:

- 1) essere riferiti agli investimenti oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di costo ammesse a finanziamento;
- 2) essere conformi alle disposizioni di legge vigenti ed essere intestati al Soggetto Attuatore;
- 3) essere quietanzati;
- 4) essere presentati in formato copia conforme all'originale;
- 5) essere annullati - a pena di inammissibilità della spesa correlata - con apposito timbro recante la dicitura "Operazione finanziata con risorse FSC 2000-2006, APQ Infrastrutture per lo sviluppo locale - Il Atto Integrativo";

L'evidenza delle realizzazioni fisiche conseguite a seguito delle spese sostenute attraverso la presentazione di:

- 6) una relazione dello stato attuativo del progetto redatta dal RUP;
- 7) un report fotografico attestante l'avanzamento dei lavori e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

3. il saldo finale, sarà liquidato ad avvenuta trasmissione della documentazione finale da parte del Soggetto Attuatore, previa rendicontazione della spesa (documentata e quietanzata) pari al 100% della precedente erogazione e dovrà avvenire – inderogabilmente - entro 2 mesi dal completamento delle attività di cui all'art. 12, al fine di consentire la verifica prima dell'erogazione del saldo.

La documentazione finale dovrà contenere:

- a) documentazione relativa allo stato finale (compreso il modulo di rendicontazione finale - redatto secondo il format trasmesso dalla Regione);
- b) atto di approvazione dello stato finale;
- c) relazione sul conto finale;
- d) certificato di collaudo (o regolare esecuzione, come per legge);
- e) dichiarazione di "nuovo di fabbrica" delle componenti impiantistiche;
- f) consuntivo analitico delle spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento, redatto secondo il modello predisposto dalla Regione;
- g) quadro economico allo stato finale, redatto secondo il modello predisposto dalla Regione;
- h) fatture annullate con apposito timbro recante la dicitura "_____";
- i) mandati di pagamento di ragioneria quietanzati dalla tesoreria a dimostrazione di aver utilizzato il precedente trasferimento;
- j) copia del verbale di ultimazione lavori o della comunicazione di ultimazione dei lavori;
- k) certificazione di conformità da parte della ditta installatrice;
- l) riprese fotografiche che attestino la realizzazione dell'opera;
- m) attestazione documentazione agli atti del Soggetto Attuatore, redatta secondo il modello predisposto dalla Regione.

La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se necessario, sulla base degli esiti dei controlli in loco presso il Soggetto Attuatore, sia la corrispondenza del Progetto realizzato rispetto a quello autorizzato, sia l'effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica, la Regione:

- procederà alla liquidazione della quota a saldo spettante (che dovrà essere rendicontato entro e non oltre 90 giorni dall'effettivo incasso); oppure
- provvederà a richiedere al Soggetto Attuatore documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria; oppure
- comunicherà al Soggetto Attuatore le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Soggetto Attuatore di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni, ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, il procedimento di verifica finale si chiuderà nei successivi 30 giorni con la liquidazione parziale di quanto spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del finanziamento.

Nel caso in cui il Soggetto Attuatore documenti le spese sostenute in misura minore rispetto a quelle riconosciute ammissibili, il finanziamento verrà ridotto proporzionalmente.

Le richieste di anticipazione, erogazione intermedia e saldo dovranno essere presentate, secondo la modulistica predisposta dalla Regione.



Gli accreditati dei pagamenti richiesti dal Soggetto Attuatore avverranno, comunque, a seguito della verifica sull'ammissibilità delle spese sostenute e sono subordinati all'accreditamento dei finanziamenti da parte delle istituzioni competenti. Di conseguenza, al "Soggetto Responsabile" non potranno essere imputati i ritardi che potrebbero verificarsi nelle liquidazioni delle richieste di accredito e/o per il ricevimento da parte del Soggetto Attuatore di documentazione incompleta o incoerente.

L'erogazione delle rate sarà effettuata su apposito conto di gestione vincolato, intestato al Soggetto Attuatore presso la propria Tesoreria.

La Regione Calabria, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla utilizzazione dell'accredito stesso.

Previa autorizzazione del "Soggetto Responsabile", il Soggetto Attuatore potrà, al fine di garantire un regolare flusso finanziario a favore della conclusione dell'Intervento entro i termini di cui alla presente Convenzione, previa formale richiesta – corredata da apposita documentazione tecnico-finanziaria - , avanzare proposte di cessione del credito maturato e certificato nei confronti di primi Istituti di credito ovvero nei confronti di Fincalabro SpA.

Art. 15

(Durata della Convenzione e termini da rispettare)

La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto ed ha termine il 31.12.2016. Potranno essere ammesse proroghe o modifiche o integrazioni, per concorde volontà delle parti e previa approvazione preventiva, esclusivamente per motivi debitamente documentati. La richiesta di proroga dovrà pervenire alla Regione Calabria 30 giorni prima della scadenza del termine di esecuzione dei lavori. La Convenzione non è tacitamente prorogabile. Inoltre, il Soggetto Attuatore s'impegna:

- a realizzare l'opera finanziata secondo il crono programma specifico dell'intervento, fatte salve eventuali variazioni apportate dal R.U.P. -trasmesse tempestivamente al Soggetto Responsabile- nel rispetto complessivo dei tempi di esecuzione delle opere;
- a restituire eventuali somme non utilizzate e/o spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione Calabria;
- a trasmettere alla Regione Calabria, tempestivamente, copia conforme degli atti amministrativi rilevanti ai fini della realizzazione dell'intervento.

Art. 16

(Conclusione e chiusura della Convenzione)

Ricevuti gli atti di collaudo finale e la documentazione riguardante la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento finanziato, con relativa certificazione dell'avvenuta liquidazione delle stesse, nonché la conseguente dichiarazione di compiuto espletamento della Convenzione, la Regione Calabria procederà alla verifica degli adempimenti compiuti. All'esito favorevole di tali accertamenti è subordinata l'erogazione della rata di saldo nonché il trasferimento delle opere realizzate al Soggetto Attuatore sulla base di appositi atti convenzionali.





Del compiuto espletamento della Convenzione il "Soggetto Responsabile" darà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Resta convenuto che, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto Attuatore, è facoltà della Regione – scaduto il termine di durata della Convenzione – dichiararla chiusa provvedendo al recupero delle somme residue non utilizzate.

Art. 17

(Definizione delle controversie)

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il "Soggetto Responsabile" e quello Attuatore dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa. Per tutte le controversie giudiziarie, che saranno eventualmente adite, il foro competente sarà quello di Catanzaro.

Art. 18

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, si richismano tutte le norme di legge nazionale, regionale e comunitaria, vigenti in materia, le norme del Codice Civile in quanto applicabili, i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni attinenti alla materia.

L'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale", i successivi atti integrativi e i relativi allegati, anche se non acclusi alla Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale per quanto compatibili.

Art. 19

(Registrazione)

Il presente atto viene steso in tre originali in carta semplice, di cui uno viene consegnato al Soggetto Attuatore, ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

per il Soggetto Responsabile

IL DIRIGENTE
Dott. Felice RACA

per il Soggetto Attuatore



Carlo...
...di...
...
Dott. ...






Allegato A (Scheda Progetto) alla Convenzione LT 201 - RIM

I - Cod. LT 201- RIM

1	Titolo dell'intervento	Completamento LT01 - Infrastrutturazione di base area industriale Comparto n. 1 (Area ex SIR) e Comparto 2 (Area a monte della SS. 18)
2	Costo e copertura finanziaria	Costo complessivo dell'intervento: € 1.497.025,09. Copertura finanziaria: € 1.303.511,28 a carico della Regione, (delibera Cipe 13872000) € 193.513,81 a carico del Soggetto attuatore
3	Tipologia d'intervento	Infrastrutture civili per aree industriali
4	Localizzazione intervento	Lamezia Terme (CZ) Agglomerato industriale consortile
5	Soggetto Attuatore	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro
	Descrizione sintetica intervento	Le nuove opere consistono nell'estensione dell'illuminazione viaria su tutto l'asse di servizio principale dell'Agglomerato industriale, nell'aggiunta all'impianto di videosorveglianza e controllo di dispositivi digitali di trasmissione/ricezione dati e di faretto ad infrarosso, nonché nella realizzazione di opere complementari
	Obiettivi dell'intervento	Raggiungere soddisfacenti condizioni di sicurezza dell'agglomerato industriale consortile ed abbattere i costi di gestione
8	Connessioni funzionali con altri interventi dello stesso Accordo o finanziati in altri programmi	Le nuove opere previste sono complementari con quelle realizzate con il medesimo intervento principale LT01
9	Nel caso in cui trattasi di completamento, quando è stata realizzata la parte precedente dell'opera, a che punto si sono fermati i lavori e con quali fondi è stata realizzata	
10	Modalità previste per l'attivazione del cantiere	Procedure previste dalla normativa vigente
11	Adempimenti amministrativi	Approvazione, autorizzazione, pareri e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche
12	Coerenza programmatica intervento	Le opere rientrano in quelle di infrastrutturazione per lo sviluppo locale
13	Progettazione disponibile alla stipula e delibera della sua approvazione	Progetto preliminare



	1°	2°	1°		
	sem.2013	sem.2014	sem.2014	sem.2015	sem.2015
Progetto preliminare					
Progetto definitivo					
Progetto esecutivo					
Appalto Lavori- incarico	X				
Realizzazione Lavori	X	X	X		
Collaudo				X	
Entrata in Funzione				X	